

Contratto quadro svizzero per prodotti derivati over-the-counter (OTC)

del _____

tra _____

(«parte A»)

e _____

(«parte B»)

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente contratto quadro (indicato di seguito, in abbinamento alle integrazioni e agli emendamenti di cui all'Appendice 1, come «**contratto quadro**») sostituisce tutti i contratti quadro svizzeri per prodotti derivati over-the-counter (OTC) (nella versione del 2003) eventualmente sottoscritti in un momento precedente tra la parte A e la parte B. Esso disciplina tutte le transazioni in derivati OTC che la parte A e la parte B hanno stipulato ai sensi del presente Contratto quadro o di un precedente Contratto quadro svizzero per prodotti derivati OTC (nella versione del 2003) (ogni transazione su derivati OTC stipulata ai sensi del presente Contratto quadro, ivi incluse quelle effettuate prima della stipulazione di questo Contratto quadro, sono di seguito indicate singolarmente come una «**transazione**»).
- 1.2 Unitamente a tutte le conferme o ad altri documenti concernenti le singole transazioni (di seguito indicate singolarmente come una «**conferma di transazione**»), il presente Contratto quadro deve costituire un unico rapporto contrattuale tra la parte A e la parte B (di seguito indicato come il «**contratto**»).

2. Interpretazione

- 2.1 I paragrafi dell'Appendice 2 (definizioni SMA) rilevanti ai fini della transazione trovano applicazione anche per la transazione in questione.
- 2.2 Qualora singole integrazioni e/o singoli emendamenti di cui all'Appendice 1 del presente contratto quadro risultino in contraddizione con altre disposizioni del contratto stesso, sono preminenti le disposizioni specifiche riportate nell'Appendice 1. In caso di contraddizioni tra una conferma di transazione e altre disposizioni del presente contratto quadro o sezioni dell'Appendice 2 applicabili alla transazione in questione (definizioni SMA), le disposizioni della conferma di transazione sono preminenti.

3. Conclusione di transazioni

- 3.1 La sottoscrizione del presente Contratto quadro non implica alcun obbligo di concludere una transazione.
- 3.2 Le transazioni possono essere concluse dalle parti in forma libera. Dopo la conclusione di una transazione, l'agente di calcolo (calculation agent) invia alla controparte una conferma a tale riguardo.

4. Garanzie, responsabilità individuale delle parti e informazione sui rischi

4.1 Ogni parte garantisce all'altra che:

- a) laddove non si tratti di una persona fisica, essa è stata costituita e sussiste tuttora in maniera giuridicamente valida ai sensi delle norme di diritto vigenti nello stato in cui è stata fondata od organizzata;
- b) è dotata di capacità di agire al fine di stipulare il presente contratto quadro e concludere le transazioni disciplinate dallo stesso e/o sottoscrivere i documenti rilevanti a tale scopo, nonché dare seguito agli impegni che ne derivano;
- c) la stipulazione del presente contratto quadro e la conclusione di tutte le transazioni disciplinate dallo stesso e/o la sottoscrizione dei documenti rilevanti a tale scopo, nonché l'adempimento degli impegni che ne derivano non violano le disposizioni applicabili in materia; a tale riguardo, la parte conferma altresì di rispettare le disposizioni di legge, statutarie, regolamentari o normative di volta in volta applicabili;
- d) la stipulazione del presente contratto quadro e la conclusione delle transazioni disciplinate dallo stesso e/o la sottoscrizione dei documenti rilevanti a tale scopo sono state, ove necessario, debitamente autorizzate dalle persone o dagli organi di competenza; e
- e) dispone di tutte le autorizzazioni statali e di altra natura che la parte in questione deve eventualmente ottenere in relazione al presente contratto o a un documento di garanzia concluso in virtù dello stesso.

4.2 Nella misura in cui per una parte trovino applicazione disposizioni d'investimento particolari per le transazioni su derivati over-the-counter (OTC), questa garantisce all'altra parte (in aggiunta alle altre garanzie di cui al presente cpv. 4) di comprendere appieno le disposizioni per essa applicabili e di concludere le transazioni ai sensi del presente contratto quadro in piena conformità con tali disposizioni. Essa garantisce inoltre all'altra parte che i propri collaboratori competenti vengono costantemente informati circa le disposizioni applicabili e che il rispetto delle stesse è sottoposto a un opportuno monitoraggio. La parte in questione è tenuta a risarcire integralmente l'altra parte di qualsiasi danno derivante da una violazione di tali disposizioni d'investimento.

4.3 Con la firma del presente contratto quadro ogni parte (in aggiunta alle altre garanzie di cui al presente cpv. 4) garantisce all'altra parte di aver deciso in maniera autonoma e indipendente da qualsivoglia altro soggetto terzo se una transazione conclusa ai sensi del presente contratto quadro risulta per essa utile e adeguata,

nonché di comprendere adeguatamente le tipologie di transazioni contemplate nel presente contratto quadro nonché i rischi correlati alla conclusione di tali transazioni. A prescindere da tali fattori, ogni parte è tenuta a ottemperare agli obblighi di pubblicazione per essa applicabili.

- 4.4 Con la conclusione di ogni transazione ai sensi del presente contratto quadro, tutte le garanzie qui elencate sono considerate come nuovamente rilasciate di volta in volta.

5. Pagamenti e consegne

- 5.1 Ogni parte adempie i propri obblighi di pagamento e tutti gli ulteriori obblighi dovuti nei confronti dell'altra parte al più tardi in occasione dei termini di scadenza indicati nella conferma di transazione.
- 5.2 Qualora un termine di scadenza concordato non cada in un giorno lavorativo bancario, il pagamento avviene il giorno lavorativo bancario successivo. Qualora quest'ultimo cada nel mese civile successivo, il pagamento avviene invece il giorno lavorativo bancario precedente.
- 5.3 Tutti i pagamenti devono essere effettuati senza costi nella moneta dovuta secondo la conferma della transazione, sotto forma di averi liberamente disponibili al termine di scadenza e nelle modalità previste per questa moneta dagli usi commerciali.
- 5.4 Se a seguito della stessa transazione entrambe le parti devono effettuare lo stesso giorno pagamenti nella medesima moneta, la parte debitrice dell'importo più elevato versa la differenza fra i due importi dovuti. Prima della scadenza, l'agente di calcolo comunica per tempo all'altra parte l'importo differenziale da corrispondere.
- 5.5 Se una parte è tenuta a detrarre o a trattenere da un pagamento che deve effettuare un'imposta o una tassa non recuperabile dalla controparte, essa paga all'altra parte gli importi aggiuntivi necessari affinché la somma netta ricevuta dall'altra parte dopo la deduzione o la trattenuta corrisponda all'importo che l'altra parte avrebbe ricevuto in assenza di tale deduzione o trattenuta.
- 5.6 Se una parte è in ritardo con la consegna dei valori sottostanti al momento della scadenza, l'altra parte è legittimata ad acquistare o prendere in prestito un numero corrispondente di valori sottostanti presso una parte terza (nel caso di valori mobiliari, ad esempio ricorrendo al prestito di titoli). La parte in mora è tenuta a rifondere all'altra parte tutti i costi e tutti i danni diretti derivanti dal ritardo nell'adempimento.
- 5.7 Un impegno di pagamento e di consegna ai sensi del presente contratto quadro non può essere fatto valere dalla parte avente diritto se essa stessa si trova effettivamente o potenzialmente in ritardo con un impegno di pagamento o di consegna in essere ai sensi del contratto. Questo cpv. 5.7 non è applicabile agli impegni di pagamento maturati a seguito di una risoluzione del presente contratto quadro o di singole transazioni ai sensi del cpv. 7 (Risoluzione anticipata).

6. Casi di ritardo e motivi di risoluzione

- 6.1 Qualora subentri uno dei seguenti eventi relativi a una delle parti, si configura per essa un caso di ritardo (di seguito indicato come «**caso di ritardo**»):

- a) alla scadenza, una parte ritarda il pagamento di un importo in denaro o la consegna di valori sottostanti secondo le condizioni del presente contratto quadro, laddove non venga provveduto al pagamento in ritardo o alla consegna entro un giorno lavorativo bancario dalla comunicazione alla parte in mora.
- b) Una parte contravviene a un altro obbligo assunto ai sensi del presente contratto, laddove alla suddetta violazione non venga posto rimedio entro 30 giorni dalla comunicazione alla parte in questione.
- c) Una garanzia concessa da una parte ai sensi del presente contratto risulta non corretta o non pertinente.
- d) Una parte contravviene a un obbligo assunto tra le parti sulla scorta di un altro contratto, laddove a tale violazione non venga posto rimedio entro il termine suppletivo applicabile per il contratto in questione a partire dal momento della comunicazione alla parte in mora.
- e) Una parte contravviene a uno o più obblighi di prestazione sanciti da uno o più contratti con un soggetto terzo, laddove le prestazioni non corrisposte raggiungano almeno l'importo del valore di soglia indicato nell'Appendice 1 e al mancato adempimento di tali obblighi non venga posto rimedio entro il termine suppletivo applicabile per il contratto in questione a partire dal momento della comunicazione alla parte in mora. Questa disposizione non è applicabile se le parti hanno omesso di definire il valore di soglia nell'Appendice 1 del presente contratto quadro.
- f) Una parte viola un impegno da essa assunto per la costituzione di garanzie come previsto dal documento di garanzia, laddove il termine suppletivo contemplato nel documento di garanzia in questione sia trascorso infruttuosamente.
- g) A una parte viene ritirata un'autorizzazione d'esercizio o una licenza per opera di un'autorità o di un tribunale, oppure le viene comminato un divieto di esercizio dell'attività operativa.
- h) La struttura giuridica e/o economica di una parte viene modificata (ad es. attraverso fusione, acquisizione, scorpori o scissioni, ovvero procedure analoghe), laddove ciò comporti un pregiudizio determinante della sua capacità creditizia.
- i) Nei confronti di una parte viene richiesta e/o avviata una procedura di esecuzione forzata, un provvedimento ai sensi del cpv. 6.1 (n) o un procedimento di insolvenza analogo, senza che tale iter venga sospeso o archiviato entro 15 giorni dalla sua apertura.
- j) Un assure di garanzia acquisisce il possesso di tutti o quasi tutti i valori patrimoniali di una parte, oppure un creditore avvia una procedura di esecuzione forzata volta al pignoramento di valori patrimoniali, ovvero viene aperta una

procedura analoga a carico di una parte, laddove un simile procedimento non venga sospeso o archiviato entro 15 giorni dalla sua apertura.

- k) Una parte diviene insolvente o non è in grado di pagare i propri debiti e/o ammette di non essere in grado di pagare i propri debiti alla scadenza degli stessi.
- l) Una persona fisica muore, viene giudicata incapace di discernimento, è sotto curatela o sotto tutela, ovvero viene adottato un provvedimento che ne limita la capacità civile.
- m) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) avvia a carico di una parte titolare di una licenza bancaria o di commerciante di valori mobiliari rilasciata dalla FINMA stessa (i) una procedura di risanamento che concerne in via generale i diritti dei creditori, oppure (ii) un procedimento volto alla disposizione di misure di protezione, secondo cui alla parte in questione è fatto divieto effettuare o ricevere pagamenti oppure svolgere operazioni di negoziazione di valori mobiliari, ovvero con le quali la sua attività operativa viene terminata oppure le viene concessa una proroga di pagamento.
- n) A carico di una parte viene avviata una procedura di fallimento, oppure viene decisa la sua liquidazione, ovvero viene approvato in via giudiziale un concordato con abbandono integrale o parziale dell'attivo.

6.2 Qualora subentri uno dei seguenti eventi relativi a una delle parti, si configura per essa un motivo di scioglimento (di seguito indicato come «**motivo di risoluzione**»):

- a) Le disposizioni di una transazione conclusa ai sensi del presente contratto quadro o l'adempimento degli impegni nell'ambito di una simile transazione sono illeciti ai sensi del diritto applicabile o in base alla sua interpretazione da parte di un'autorità, come ad es. un tribunale competente.
- b) Una parte viene trattenuta o impedita a seguito di un atto statale o una causa di forza maggiore dall'eseguire o ricevere pagamenti e/o consegne sulla base di una transazione conclusa ai sensi del presente contratto quadro.
- c) In relazione a una transazione viene applicata una tassa o un'imposta di altra natura (ad es. da un pagamento ai sensi del presente contratto viene dedotto o trattenuto un importo, ovvero una parte è obbligata a pagare ulteriori importi ai sensi del cpv. 5.5), laddove le parti non avrebbero concluso la transazione se fossero state a conoscenza della prescrizione di una simile tassa o imposta.
- d) Si verifica un ulteriore motivo di risoluzione definito nell'Appendice 1 del presente contratto quadro.

7. Risoluzione anticipata

7.1 Qualora in relazione a una parte si verifichi un caso di ritardo di cui al cpv. 6.1 dal punto (a) al punto (m), la parte avente diritto (laddove il caso di ritardo in questione si protragga) può sciogliere tutte le transazioni in essere rette dal presente

contratto quadro mediante comunicazione alla parte interessata dal motivo di risoluzione. Le transazioni vengono sciolte alla data della valida ricezione della dichiarazione di risoluzione o, laddove in tale comunicazione sia indicato un termine di risoluzione posteriore, in occasione del termine in questione (un termine di risoluzione di questo tipo è di seguito indicato come «**termine di risoluzione anticipata**»).

- 7.2 Qualora in relazione a una parte si verifichi un evento di cui al cpv. 6.1 (n), un termine di risoluzione anticipata immediatamente precedente l'evento in questione (senza recapito dell'apposita dichiarazione di risoluzione) è considerato come verificatosi automaticamente e tutte le transazioni in essere rette dal presente contratto quadro vengono sciolte per tale data.
- 7.3 Qualora in relazione a una parte si verifichi un evento di cui al cpv. 6.2 (a) o (b), ogni parte può sciogliere le transazioni in questione definendo per tali operazioni un termine di risoluzione anticipata e dandone opportuna comunicazione alla controparte. A tale riguardo, il termine di risoluzione anticipata non può collocarsi in termini temporali prima della ricezione della comunicazione.
- 7.4 Qualora in relazione a una parte si verifichi un evento di cui al cpv. 6.2 (c) o (d), ogni parte interessata da un simile motivo di risoluzione può definire un termine di risoluzione anticipata per le transazioni in questione, dandone opportuna comunicazione alla controparte. A tale riguardo, il termine di risoluzione anticipata non può collocarsi in termini temporali prima della ricezione della comunicazione.
- 7.5 A partire dal momento in cui si verifica un termine di risoluzione anticipata, in relazione alle transazioni che devono essere chiuse ai sensi del presente cpv. 7 (tali transazioni sono di seguito indicate come «**transazioni chiuse**») non devono essere effettuati ulteriori pagamenti o consegne che sarebbero divenuti esigibili contestualmente a o dopo il termine di risoluzione anticipata. In luogo di tali impegni subentra l'obbligo di cui al cpv. 8 (Pagamenti dopo la risoluzione anticipata).

8. Pagamenti dopo la risoluzione anticipata

- 8.1 In caso di risoluzione anticipata ai sensi del cpv. 7 (risoluzione anticipata), in luogo di tutti gli impegni che sono in essere o che sarebbero giunti a scadenza a seguito delle transazioni chiuse subentra l'impegno al pagamento di un valore di liquidazione nella valuta di liquidazione ai sensi del presente cpv. 8.
- 8.2 La parte che risolve il contratto ai sensi del cpv. 7 (Risoluzione anticipata), ovvero per la quale non si configura alcun caso di ritardo (di seguito indicata come parte «**X**»), calcola il valore di liquidazione delle transazioni chiuse. Tale importo corrisponde a:
- a) la somma degli utili (espressi come importo negativo) che X avrebbe potuto realizzare e dei costi (espressi come importo positivo) che X avrebbe dovuto sostenere per concludere le transazioni corrispondenti per X sotto un profilo economico alle transazioni chiuse, calcolate nel giorno di riferimento del termine di risoluzione anticipata oppure – laddove ciò non fosse possibile, oppure lo fosse soltanto a condizioni non sostenibili – nel giorno successivo in cui ciò sarebbe stato possibile;

- b) maggiorato degli importi già divenuti esigibili a favore di X fra le transazioni chiuse prima del termine di risoluzione anticipata;
 - c) decurtato degli importi già divenuti esigibili a carico di X fra le transazioni chiuse prima del termine di risoluzione anticipata;
- 8.3 Ai fini del calcolo dell'importo ai sensi del cpv. 8.2, X deve impegnarsi a conseguire un risultato il più possibile ragionevole sotto il profilo economico. Per la valutazione delle singole transazioni, X può applicare un apposito metodo comunemente diffuso sul mercato per gli strumenti derivati OTC, laddove sulla scorta di un simile metodo sia possibile conseguire un risultato ragionevole sotto il profilo economico.
- 8.4 Tutti gli importi stilati in una moneta diversa da quella di liquidazione vengono convertiti da X nella moneta di liquidazione. Il tasso di conversione determinante a tale riguardo deve essere il corso a pronti per l'acquisto della moneta in questione con la moneta di liquidazione attraverso un operatore su cambi alle ore 11.00 antimeridiane (ora svizzera o, qualora la moneta di liquidazione non sia il CHF, ora determinante per il mercato dei cambi in questione) nella data in cui viene calcolato l'importo di cui al cpv. 8.2.
- 8.5 Dopo la decorrenza del termine di risoluzione anticipata, X comunica quanto prima all'altra parte l'importo che risulta dal calcolo secondo il cpv. 8.2 (valore di liquidazione), nonché un'attestazione che indica con un adeguato grado di dettaglio i risultati del calcolo e il metodo applicato per il calcolo stesso.
- 8.6 Il pagamento dell'importo che risulta dal calcolo secondo il cpv. 8.2 (valore di liquidazione) è esigibile entro un giorno lavorativo bancario dopo che X ha trasmesso all'altra parte la comunicazione di cui al cpv. 8.5. Un valore di liquidazione positivo viene pagato dall'altra parte a X, mentre un valore di liquidazione negativo viene corrisposto da X all'altra parte.
- 8.7 Una parte per la quale si configura un caso di ritardo è tenuta a risarcire l'altra parte di tutti i costi da essa ragionevolmente sostenuti per far valere i propri diritti ai sensi del presente contratto e di un documento di garanzia siglato a tale riguardo, ivi incluse le spese legali e le altre commissioni o i costi per la procedura esecutiva o l'esecuzione in sede giudiziaria.
- 8.8 Una parte a cui è dovuto un valore di liquidazione ai sensi del cpv. 8.6 può compensare tale importo con crediti nei confronti dell'altra parte. Questo principio trova applicazione indipendentemente dal fatto che l'importo in questione sia divenuto esigibile e sia dovuto nell'ambito del contratto quadro e/o sia stilato nella moneta di liquidazione, nonché indipendentemente dal fatto che le garanzie per i crediti siano state concesse ai sensi del presente contratto quadro.

9. Tassi d'interesse

- 9.1 Se una parte è in ritardo con il pagamento di un debito pecuniario, essa deve corrispondere all'altra parte un interesse di mora superiore dell'1% al tasso d'interesse che il destinatario del pagamento in questione dovrebbe pagare per prendere in prestito l'importo corrispondente; tale tasso d'interesse non può tuttavia essere di segno negativo. Qualora tale tasso d'interesse non possa essere definito, il tasso di mora è pari all'1% oppure, se si tratta di un importo cospicuo, superiore

dell'1% al tasso d'interesse pagato nel luogo di adempimento in questione e nella moneta corrispondente per gli investimenti overnight di banche di prim'ordine.

- 9.2 La regolamentazione di cui al cpv. 9.1 non è applicabile se una parte per la quale non si è verificato alcun caso di ritardo deve l'importo calcolato ai sensi del cpv. 8.2 (valore di liquidazione). In questo caso la parte debitrice del valore di liquidazione in questione deve versare su tale importo un interesse di mora pari al tasso d'interesse pagato nel rispettivo luogo di adempimento e nella moneta corrispondente per gli investimenti overnight di banche di prim'ordine.
- 9.3 Per il periodo compreso tra il termine di risoluzione anticipata e la data in cui è dovuto l'importo calcolato ai sensi del cpv. 8.2 (valore di liquidazione), la parte per la quale è subentrato il caso di ritardo è debitrice di interessi di mora determinati secondo il metodo di calcolo di cui al cpv. 9.1. Se il valore di liquidazione deve essere pagato dalla parte per la quale non si è verificato alcun caso di ritardo, essa è debitrice di interessi di mora secondo il metodo di calcolo di cui al cpv. 9.1.
- 9.4 La regolamentazione di cui al cpv.9.1 non è applicabile se una parte differisce il pagamento di un importo dovuto in virtù delle disposizioni di cui al cpv. 5.7. In questo caso la parte debitrice dell'importo deve versare su di esso un interesse di mora pari al tasso d'interesse pagato nel rispettivo luogo di adempimento e nella moneta corrispondente per gli investimenti overnight di banche di prim'ordine.

10. Garanzie

La costituzione di eventuali garanzie per le transazioni concluse ai sensi del presente contratto quadro avviene in virtù di accordi separati (ad es. in un credit support annex, un altro documento di garanzia oppure, qualora sia interessata soltanto una transazione, nella conferma corrispondente).

11. Trasferimento di diritti e obblighi

- 11.1 Una parte può trasferire a terzi i propri diritti e obblighi derivanti dal presente contratto solo previo consenso scritto della controparte.
- 11.2 Il cpv. 11.1 non è applicabile per gli importi dovuti al verificarsi di un termine di risoluzione anticipata. I crediti in relazione a tali importi possono essere trasferiti anche senza il preventivo assenso scritto della controparte.

12. Comunicazioni

12.1 Tranne in caso di comunicazioni ai sensi dei cpvv. 6 (casi di ritardo e motivi di risoluzione), 7 (risoluzione anticipata) e 8 (pagamenti dopo la risoluzione anticipata), nonché salvo diversamente convenuto ai sensi di questo contratto, le comunicazioni in relazione al presente contratto quadro devono essere indirizzate in una delle forme di seguito riportate all'indirizzo postale, numero di telefono o indirizzo e-mail di cui all'Appendice 1 (integrazioni) e sono considerate come recapitate con le tempistiche di seguito specificate:

- a) mediante comunicazione scritta consegnata personalmente, a mezzo corriere o per raccomandata, laddove la comunicazione è considerata come avvenuta in modo giuridicamente valido nel momento in cui la stessa è pervenuta;
- b) mediante comunicazione via telefax, laddove la comunicazione è considerata come avvenuta in modo giuridicamente valido nel momento in cui la stessa

perviene in forma leggibile a un collaboratore responsabile del destinatario (l'attestazione dell'avvenuto invio può essere tuttavia adottata da parte del mittente anche attraverso un rapporto di trasmissione dell'apparecchio telefax); oppure

- c) mediante comunicazione via e-mail, laddove la comunicazione è considerata come avvenuta in modo puntuale nel momento in cui la stessa è pervenuta (la dimostrazione dell'avvenuto invio può essere tuttavia adottata da parte del mittente anche attraverso un rapporto di trasmissione del sistema e-mail).

12.2 In caso di ricezione o invio di una comunicazione ai sensi del cpv. 12.1 da (a) a (c) a un'ora o in un giorno in cui le banche commerciali sono chiuse per le consuete attività operative nel luogo di ubicazione del destinatario, tale comunicazione è considerata come recapitata in modo giuridicamente valido il giorno successivo in cui le banche sono aperte per tali attività.

12.3 Le comunicazioni ai sensi dei cpvv. 6 (casi di ritardo e casi di scioglimento), 7 (risoluzione anticipata) e 8 (pagamenti dopo la risoluzione anticipata) del presente contratto quadro non possono essere inviate per e-mail, bensì devono essere obbligatoriamente recapitate a mezzo posta o via telefax.

12.4 La parte interessata può derogare alle indicazioni contemplate nell'Appendice 1 in materia di comunicazioni mediante apposita notifica scritta all'altra parte, laddove le indicazioni modificate (se indicate soltanto in una conferma di transazione) trovano applicazione solamente per la transazione in questione.

13. Altro

13.1 Ogni parte è autorizzata a registrare i colloqui telefonici relativi alle transazioni concluse nell'ambito di questo contratto quadro.

13.2 Modifiche e integrazioni al presente contratto quadro necessitano la forma scritta e devono essere firmate in modo giuridicamente valido.

13.3 Qualora una disposizione del contratto quadro venga giudicata inefficace per qualsivoglia motivo, ciò non comporta la nullità di tutte le altre disposizioni. La disposizione non valida deve essere quindi sostituita da un'altra che ne riflette e restituisce il senso e lo scopo e si conforma al meglio al contratto nella sua totalità. A tale riguardo è necessario tenere in debita considerazione il principio di buona fede e le usanze vigenti tra le parti in presenza di transazioni analoghe.

14. Luogo di adempimento, foro giuridico e diritto applicabile

14.1 La sede della parte A in Svizzera è considerata come luogo di adempimento per tutti gli obblighi ai sensi del presente contratto quadro e per tutte le transazioni concluse sulla base dello stesso. Se la sede della parte A non è ubicata in Svizzera, il luogo di adempimento deve essere determinato secondo quanto previsto dal Codice delle obbligazioni svizzero.

14.2 Il presente contratto quadro e tutte le transazioni stipulate in base ad esso sono retti dal diritto svizzero (con esclusione delle norme di conflitto).

14.3 Le controversie, divergenze di opinione o pretese derivanti e/o in relazione al presente contratto quadro o a transazioni concluse ai sensi delle disposizioni del contratto stesso (incluse le controversie su questioni circa la sua validità, nullità,

violazione o scioglimento) sono di competenza esclusiva dei tribunali della città di Zurigo.

15. Definizioni

Nel presente contratto i seguenti concetti assumono il significato di seguito indicato:

L'«**agente di calcolo**» è la parte designata come tale nell'Appendice 1 o, in relazione a una transazione specifica, nella corrispondente conferma di transazione.

Il «**caso di ritardo**» ha l'accezione indicata al cpv. 6.1 del presente contratto quadro.

La «**conferma della transazione**» ha l'accezione indicata al cpv. 1.2 del presente contratto quadro.

Il «**contratto**» ha l'accezione indicata al cpv. 1.2 del presente contratto quadro.

Il «**contratto quadro**» ha l'accezione indicata al cpv. 1.1 del presente documento.

Il «**credit support annex**» indica ogni appendice di supporto al credito (nella forma pubblicata dall'Associazione svizzera dei banchieri) che viene conclusa con il presente contratto quadro.

Le «**definizioni SMA**» indicano le definizioni ai sensi dell'Appendice 2.

Il «**documento di garanzia**» indica (i) un credit support annex convenuto tra le parti e (ii) un ulteriore documento di garanzia determinato nell'Appendice 1.

Il «**giorno lavorativo bancario**» è ogni giorno lavorativo nel quale sono aperte le banche della principale piazza di negoziazione dei sottostanti o delle monete utilizzate per una transazione, in particolare per quanto riguarda le operazioni su divise e l'accettazione di monete estere. Per le finalità di cui ai cpvv. 6 (Casi di ritardo e motivi di risoluzione), 7 (Risoluzione anticipata) e 8 (Pagamenti dopo la risoluzione anticipata) del presente contratto quadro, un giorno lavorativo bancario è un giorno in cui sono aperte le banche commerciali per le operazioni su divise e l'accettazione di monete estere (i) a Zurigo, (ii) nella località convenuta nell'Appendice 1 come indirizzo di comunicazione dalla parte A e dalla parte B e (iii) presso la piazza di negoziazione principale della moneta in cui è stilato il relativo impegno di pagamento.

La «**moneta di liquidazione**» indica il CHF o un'altra moneta liberamente trasferibile designata dalla parte in relazione alla quale non si è verificato alcun caso di ritardo, ovvero la quale ha facoltà di determinare un termine di risoluzione anticipata. Nella fattispecie, deve trattarsi di una moneta nella quale vanno effettuati i pagamenti per una transazione chiusa.

Il «**motivo di risoluzione**» ha l'accezione indicata al cpv. 6.2 del presente contratto quadro.

Il «**termine di risoluzione anticipata**» ha l'accezione indicata al cpv. 7.1 del presente contratto quadro.

La «**transazione**» e le «**transazioni**» hanno l'accezione indicata al cpv. 1.1 del presente contratto quadro.

La «**transazione chiusa**» ha l'accezione indicata al cpv. 7.5 del presente contratto quadro.

L'«**ulteriore documento di garanzia**» indica un documento designato come tale nell'Appendice 1.

L'«**ulteriore motivo di risoluzione**» indica un motivo definito ai sensi dell'Appendice 1.

Il «**valore di base**» o «**sottostante**» indica il valore patrimoniale preso come riferimento in una transazione (ad es. un'azione, obbligazione o moneta), dal quale deriva il valore della transazione stessa.

Il «**valore di soglia**» indica l'importo determinato nell'Appendice 1.

(Parte A)

(Parte A)

Nominativo:

Posizione:

Data:

Nominativo:

Posizione:

Data:

(Parte B)

(Parte B)

Nominativo:

Posizione:

Data:

Nominativo:

Posizione:

Data:

Appendice 1 (Possibilità di scelta)

POSSIBILITÀ DI SCELTA CONCERNENTI IL CONTRATTO QUADRO SVIZZERO PER PRODOTTI DERIVATI OVER-THE-COUNTER (OTC)

del _____

tra _____

(«parte A»)

e _____

(«parte B»)

La parte A e la parte B accettano con il presente documento l'applicabilità delle seguenti disposizioni in relazione al Contratto quadro svizzero stipulato tra di esse:

1. Disposizioni generali

a) Valore di soglia

Il valore di soglia ai sensi del cpv. 6.1 (e) del presente contratto quadro è pari a:

Per la parte A _____

(moneta e importo)

Per la parte B _____

(moneta e importo)

b) Indirizzo per le comunicazioni

Per la parte A _____

Per la parte B _____

c) Ulteriore documento di garanzia (oltre a un credit support annex eventualmente presente)

Per la parte A _____

(Nome del documento)

Per la parte B _____

(Nome del documento)

d) Agente di calcolo

Salvo diversamente previsto nella conferma di transazione in relazione a una singola operazione, l'agente di calcolo è la parte A.

e) Imposta alla fonte FATCA

Un impegno al pagamento di ulteriori importi ai sensi del cpv. 5.5 del presente Contratto quadro non trova applicazione laddove tale deduzione o trattenuta si configuri come un'imposta alla fonte FATCA.

Come «**imposta alla fonte FATCA**» è considerata, ai fini del presente documento, qualsiasi taxa che viene applicata o trattenuta ai sensi e/o in attuazione degli artt. 1471 – 1474 dello United States Internal Revenue Code del 1986 o di qualsivoglia disposizione esecutiva attinente a tali regole, ivi incluso qualsiasi contratto o trattato internazionale stipulato in attuazione o in applicazione di tali regole, nonché inclusa qualsiasi legge esecutiva a riguardo (in conformità alla rispettiva interpretazione vigente di tali norme).

2. Ulteriori disposizioni

a) Sostituzione di contratti quadro precedenti

Il presente contratto quadro sostituisce qualsiasi altro documento analogo [_____ **Indicazione di un Contratto Quadro per operazioni con derivati eventualmente già esistente (ad esclusione di un Contratto Quadro Svizzero nella versione del 2003), che è da sostituire, per esempio un Contratto Quadro Svizzero nella versione del 2013, un Contratto quadro ISDA o un Contratto quadro FX**] siglato in un momento precedente tra le parti. Ogni transazione conclusa ai sensi di un simile contratto è considerata come transazione ai fini del presente contratto quadro ed è quindi da esso disciplinata.

b) [Firma congiunta

Se una o più persone fisiche o giuridiche hanno firmato congiuntamente il presente contratto quadro a nome della [parte A]/[parte B], esse rispondono in solido per gli impegni derivanti dal contratto stesso. Esse possono altresì esercitare congiuntamente e in solido a nome della [parte A]/[parte B] i diritti loro derivanti dal presente contratto. Qualora per una di tali persone fisiche o giuridiche si verifichi un caso di ritardo o un motivo di scioglimento, ciò costituisce contestualmente un caso di ritardo o un motivo di risoluzione anche in relazione alla [parte A]/[parte B].]

c) [Ulteriori garanzie]

[Garanzia di una controparte con patrimoni amministrati:

[La parte A]/[La parte B][**indicare la parte con patrimoni amministrati**] assicura all'altra parte, unitamente alle garanzie di cui al cpv. 4 del contratto quadro, che ogni garanzia prestata in relazione al contratto rientra esclusivamente nel suo patrimonio finanziario e non nel suo patrimonio amministrato.]

[Garanzia di una cassa pensione come controparte:

[La parte A]/[La parte B][**indicare la cassa pensione**] assicura all'altra parte, unitamente alle garanzie di cui al cpv. 4 del contratto quadro, che:

- a) essa è iscritta nell'apposito registro per la previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982; e
- b) essa si attiene alle leggi applicabili e alle altre prescrizioni vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e alle disposizioni normative ivi contenute circa contributi minimi, organizzazione, finanziamento e amministrazione dell'istituto di previdenza.]

[Garanzia di un investimento collettivo di capitale come controparte:

[La parte A]/[La parte B][**indicare l'investimento collettivo di capitale**] assicura all'altra parte che, unitamente alle garanzie di cui al cpv. 4 del contratto quadro:

- a) conclude o concluderà tutte le transazioni presenti o future con l'altra parte ai sensi del contratto quadro nel pieno rispetto della documentazione applicabile per l'investimento collettivo di capitale (ad es. prospetto, contratto d'investimento dell'investimento collettivo di capitale o regolamento del fondo); e
- b) conclude o concluderà tutte le transazioni presenti o future con l'altra parte ai sensi del contratto quadro nel pieno rispetto delle normative applicabili secondo il diritto svizzero, con particolare riferimento alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 23 giugno 2006, l'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) del 22 novembre 2006, l'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA) del 21 dicembre 2006, nonché a tutte le direttive e le ulteriori disposizioni applicabili.]

[Garanzia di un'impresa di assicurazione (assicurazione diretta) come controparte:

[La parte A]/[La parte B][**indicare l'impresa di assicurazione**] assicura all'altra parte, unitamente alle garanzie di cui al cpv. 4 del contratto quadro, che:

- a) ogni transazione conclusa ai sensi del presente contratto quadro e ogni garanzia concessa in relazione a una simile transazione fa parte del patrimonio vincolato a cui si riferisce il presente contratto quadro oppure, laddove essa non abbia stipulato il presente quadro per un patrimonio vincolato, la parte assicura che nessuna transazione conclusa ai sensi del presente contratto e nessuna garanzia concessa a tale riguardo fa parte di un patrimonio vincolato; e
- b) conclude o concluderà tutte le transazioni presenti o future con l'altra parte ai sensi del contratto quadro nel pieno rispetto delle normative applicabili, con particolare riferimento alla Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) del 17 dicembre 2004, dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS) nonché tutte le direttive e le ulteriori disposizioni applicabili.]

[Garanzia di una persona fisica come controparte:

Se una parte è una persona fisica, essa assicura all'altra parte, unitamente alle garanzie di cui al cpv. 4 del contratto quadro, di avere ricevuto, letto e compreso l'opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» pubblicato dall'Associazione svizzera dei banchieri.]

d) [Ulteriori motivi di risoluzione]

[Ove applicabile, inserire gli ulteriori motivi di risoluzione]

[ad es. in caso di investimenti collettivi di capitale come controparte:

Qualora il rating attuale della [parte A]/[parte B][**scegliere la controparte dell'investimento collettivo di capitale**] scenda al di sotto del rating minimo a breve termine o del rating minimo a lungo termine secondo quanto previsto dall'art. 33 dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA) del 21 dicembre 2006, tale fattispecie costituisce un ulteriore motivo di risoluzione che ai sensi del cpv. 7.4 del contratto quadro autorizza la [parte A]/[parte B][**scegliere la controparte**

dell'investimento collettivo di capitale] a chiudere tutte le transazioni stipulate sulla base del presente contratto quadro.]

e) [Diritto di compensazione]

[In caso di impresa di assicurazione (assicurazione diretta) come controparte:

I diritti di compensazione ai sensi del cpv. 8.8 del contratto quadro non sono applicabili ai crediti della [parte A]/[parte B][**indicare l'impresa di assicurazione**] che fanno parte del patrimonio vincolato della [parte A]/[parte B][**indicare la compagnia di assicurazione**].]

f) [Ulteriori disposizioni]

[Ove applicabile, inserire le ulteriori disposizioni]

(Parte A)

(Parte A)

Nominativo:

Nominativo:

Posizione:

Posizione:

Data:

Data:

(Parte B)

(Parte A)

Nominativo:

Nominativo:

Posizione:

Posizione:

Data:

Data:

Appendice 2 (definizioni SMA)

Sezione A

DEFINIZIONI GENERALI

Le seguenti definizioni riportate nella Sezione A sono valide per tutte le transazioni a cui è applicabile l'Appendice 2. Restano fatte salve le disposizioni delle sezioni B, C, D o E della presente Appendice 2 applicabili alla rispettiva tipologia di transazione, nonché le disposizioni delle rispettive conferme di transazione. Qualora le disposizioni delle sezioni B, C, D o E o i concetti contenuti nelle rispettive conferme di transazione siano in contrasto con la presente Sezione A, esse sono preminenti rispetto alle definizioni di cui nella stessa Sezione A.

L'«**acquirente**» è la parte indicata come tale nella corrispondente conferma della transazione.

La «**data di esercizio possibile**» indica, in relazione a un'opzione Bermuda, ogni data definita come tale nella conferma della transazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione successivo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

La «**data di esercizio**» indica il giorno lavorativo bancario indicato nella conferma della transazione in cui un'operazione di opzioni viene esercitata o è considerata come esercitata.

La «**data di inizio**» è la data definita come tale nella conferma della transazione.

La «**data di negoziazione**» indica la data riportata nella conferma di transazione in cui le parti concludono l'operazione.

La «**data di pagamento del premio**» è la data definita come tale nella conferma della transazione. Salvo diversamente concordato, il premio è dovuto due giorni lavorativi bancari dopo la data di negoziazione.

La «**data di regolamento**» indica (a) in relazione a una transazione in opzioni, salvo diversamente previsto nella conferma della transazione, il giorno lavorativo bancario che si colloca in un settlement cycle dopo la data di esercizio determinante e (b) in relazione a tutte le altre transazioni, la data indicata come tale nella conferma della transazione.

La «**data di scambio ad interim**» indica la data definita come tale nella conferma della transazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione successivo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

La «**data di scambio finale**» indica la data definita come tale nella conferma della transazione oppure, qualora tale data non sia stata specificata ma sussista comunque un importo di scambio finale, la data finale. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione successivo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

La «**data di scambio iniziale**» indica la data definita come tale nella conferma di transazione oppure, laddove tale data non sia stata fissata ma sussista un importo di scambio iniziale, indica la data di inizio o ancora, in assenza di una data di inizio, la data di

negoziazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione successivo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

La «**data di valutazione**» indica per una transazione in opzioni ogni data di esercizio.

La «**data iniziale**» indica, in relazione a un'opzione americana, la data fissata come tale nella conferma della transazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione successivo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione. Se non è definita in modo specifico, la data iniziale coincide con la data di negoziazione.

La «**data per la determinazione del valore medio**» indica, in relazione a una data di valutazione e a una transazione in opzioni, ogni data definita come tale nella corrispondente conferma della transazione.

Un «**esercizio automatico**» indica, in relazione a una transazione in opzioni, che le parti hanno convenuto nella conferma di transazione che le opzioni non esercitate alla data di scadenza sono da considerarsi come automaticamente esercitate.

Un «**esercizio multiplo**» indica che, laddove convenuto in relazione a opzioni americane oppure Bermuda, l'acquirente può esercitare le opzioni in questione in una o più date di esercizio.

Un «**evento knock-in**» indica, laddove esso sia applicabile a una transazione in opzioni e subordinatamente a un accordo di diverso tenore nella corrispondente conferma della transazione, la condizione sospensiva secondo la quale il diritto di una parte all'esercizio di un'opzione e/o, dopo l'esercizio, il diritto della stessa a ricevere o l'obbligo a effettuare un pagamento o una consegna, presuppone il verificarsi di un tale evento knock-in; dopo il verificarsi dell'evento, alle parti spettano soltanto i diritti e i doveri che secondo la conferma della transazione maturano e/o permangono in essere dopo il verificarsi di un simile evento knock-in.

Un «**evento knock-out**» indica, laddove esso sia applicabile a una transazione in opzioni e subordinatamente a un accordo di diverso tenore nella corrispondente conferma della transazione, che il diritto di una parte all'esercizio di un'opzione e/o, dopo l'esercizio, il diritto della stessa a ricevere o l'obbligo a effettuare un pagamento o una consegna in occasione di un simile evento knock-out non è esercitabile e/o non è dovuto; inoltre, dopo il verificarsi di un evento knock-out, alle parti spettano soltanto i diritti e i doveri che secondo la conferma della transazione insorgono e/o permangono in essere dopo il verificarsi di un simile evento.

Il «**giorno di esecuzione TARGET**» è ogni giorno in cui il sistema TARGET è operativo.

Il «**giorno di negoziazione antecedente**» indica il metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione, secondo il quale a essere determinante è il primo giorno di negoziazione antecedente.

Il «**giorno di negoziazione successivo modificato**» indica il metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione, secondo il quale di norma a essere determinante è il primo giorno di negoziazione successivo. Qualora tuttavia questo giorno cada nel mese civile successivo, la data determinante è il primo giorno precedente che sia un giorno di negoziazione.

Il «**giorno di negoziazione successivo**» indica il metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione, secondo il quale a essere determinante è il primo giorno di negoziazione successivo.

Il «**giorno di negoziazione**» indica, in relazione a un giorno da adeguare secondo un metodo applicabile per l'adeguamento dei giorni di negoziazione, ogni giorno lavorativo bancario.

L'«**importo di scambio ad interim**» indica un importo che viene designato come tale per la parte in questione. Salvo diversamente stabilito, l'importo di scambio ad interim deve essere pagato dalla parte nella data di scambio ad interim.

L'«**importo di scambio finale**» indica un importo che viene designato come tale per la parte in questione. Se non trova applicazione alcuna altra disposizione, un importo di scambio finale deve essere pagato dalla parte in questione alla data di scambio finale.

L'«**importo di scambio iniziale**» indica un importo che viene designato come tale per la parte in questione. Salvo altrimenti stabilito, l'importo di scambio iniziale deve essere pagato alla data di scambio iniziale.

Le transazioni «**in-the-money**» sono operazioni con un valore intrinseco positivo.

Il «**metodo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione**» indica il metodo applicabile per la definizione della data determinante secondo la conferma della transazione, laddove tale data (senza adeguamento) cada in un giorno che non è di negoziazione. A seconda del metodo prescelto, questo adeguamento avviene in modo che le date in questione cadano il giorno di negoziazione successivo, il giorno di negoziazione successivo modificato o il giorno di negoziazione precedente.

Il «**momento di esercizio**» indica, in relazione a ogni giorno lavorativo bancario in cui viene esercitata una transazione in opzioni, il momento in cui l'opzione viene effettivamente esercitata.

Il «**momento di valutazione**» indica il punto temporale pertinente secondo la conferma della transazione nel giorno di valutazione determinante.

La «**moneta**» indica la divisa definita in una conferma di transazione in relazione a un'operazione specifica.

Un'«**opzione**» indica, in relazione a una transazione in opzioni, ogni unità nella quale l'opzione è suddivisa per finalità di esercizio, valutazione e regolamento.

Un'«**opzione americana**» indica una transazione in opzioni (tranne nel caso di un'opzione Bermuda) per la quale il diritto concesso / i diritti concessi sono esercitabili durante un periodo di esercizio di durata superiore a un singolo giorno.

Un'«**opzione Bermuda**» è una transazione in opzioni per la quale le opzioni possono essere esercitate soltanto nelle date di esercizio possibili durante il periodo di esercizio nonché alla data di scadenza.

Un'«**opzione call**» indica il diritto dell'acquirente della stessa di ricevere dal venditore, come controprestazione per il pagamento di un premio, una determinata quantità di sottostanti a un determinato prezzo il giorno di scadenza o prima di esso, senza essere tuttavia obbligato all'esercizio di tale diritto.

Un'«**opzione europea**» è una transazione su opzioni che può essere esercitata soltanto alla data di scadenza fino all'orario di scadenza.

Un'«**opzione put**» indica il diritto dell'acquirente della stessa di cedere al venditore, come controprestazione per il pagamento di un premio, una determinata quantità di sottostanti a un determinato prezzo il giorno di scadenza o prima di esso, senza essere tuttavia obbligato all'esercizio di tale diritto.

L'«**ora di scadenza**» indica, in relazione a una transazione basata su opzioni, l'ora definita nella conferma della transazione. Se non è indicato alcun orario, è considerato come ora di scadenza il momento di valutazione.

Il «**premio**» indica, in relazione a una transazione in opzioni, il prezzo di acquisto pagato dall'acquirente al venditore, stabilito come tale nella conferma della transazione.

Il «**prezzo di esercizio**» significa il prezzo stabilito nella conferma della transazione per i sottostanti in questione, al quale i sottostanti possono essere acquistati, venduti o trasferiti in altro modo al momento dell'esercizio delle opzioni.

Una «**swaption**» indica ogni transazione swap definita come tale nella corrispondente conferma di transazione e con la quale il venditore concede all'acquirente il diritto di concludere, in caso di esercizio, la transazione swap sottostante oppure, qualora sia stata convenuta una liquidazione in contanti, di esigere il pagamento corrispondente.

Una «**transazione in opzioni**» indica un'opzione call oppure un'opzione put.

Una «**transazione swap**» indica ogni transazione swap che (a) si configura come una transazione swap su tassi, una transazione basis swap, una transazione FRA, una transazione cap, una transazione floor, una transazione collar su tassi, una transazione swap su cambi, una transazione swap su tassi concernente più monete, una swaption o un'altra transazione analoga, ovvero contiene elementi delle suddette operazioni, (b) si configura come una combinazione delle suddette transazioni, oppure (c) è designata come operazione swap nella corrispondente conferma della transazione.

Una «**transazione swap sottostante**» indica, in relazione a una swaption, una transazione swap le cui condizioni sono determinate nella conferma di transazione.

L'«**ultimo momento utile di esercizio**» indica, in relazione a una transazione in opzioni, il momento indicato come tale nella conferma della transazione. Salvo laddove nella conferma della transazione sia stata concordata una regolamentazione derogatoria, nel giorno di scadenza l'ora di scadenza è considerata come l'ultimo momento utile di esercizio.

Il «**venditore**» è la parte indicata come tale nella conferma della transazione.

Sezione B

DISPOSIZIONI PER LE TRANSAZIONI IN OPZIONI SU AZIONI, PANIERI AZIONARI (BASKET), INDICI E STRUMENTI SUI TASSI

1. Ambito di applicazione

La presente Sezione B trova applicazione sulle transazioni in opzioni su azioni, panieri azionari (basket), indici e strumenti sui tassi.

2. Definizioni

Il concetto di «**azione**» e/o «**azioni**» indica, in relazione a una transazione realizzata con opzioni su azioni o su un paniere azionario, le azioni o gli altri valori mobiliari indicati nella conferma della transazione.

La «**borsa di riferimento per gli adeguamenti**» indica la piazza borsistica o la piattaforma di negoziazione definita dalle parti nella conferma della transazione e indicata come determinante per gli adeguamenti (come ad es. in caso di diluizioni, frazionamento azionario, fusione, ristrutturazione del capitale, perturbazioni di mercato, ecc.).

La «**borsa di riferimento**» indica la piazza borsistica o la piattaforma di negoziazione definita dalle parti nella conferma di transazione, ovvero il rispettivo successore legale, nonché la piazza borsistica e/o la piattaforma di negoziazione sulla quale la negoziazione delle azioni o degli strumenti in questione viene trasferita temporaneamente.

Un «**dividendo straordinario**» indica ogni dividendo indicato come tale nella conferma della transazione oppure, laddove ciò non sia determinato, ogni pagamento di dividendo su azioni effettuato dall'emittente nel periodo compreso tra la data di negoziazione (esclusa) e la data di esercizio (inclusa) e il cui importo, secondo quanto determinato dall'agente di calcolo, eccede il livello consueto di un dividendo lordo.

L'«**emittente**» indica, in relazione ad azioni, l'emittente delle azioni in questione.

Un'«**esecuzione in natura**», come modalità di regolamento indicata in una conferma di transazione, indica che è applicabile uno dei metodi di regolamento di cui al cpv. 4.2 della presente Sezione B.

Il «**giorno di negoziazione previsto**» indica ogni giorno in cui tutte le borse di riferimento e tutte le borse di riferimento per gli adeguamenti sono regolarmente aperte per la negoziazione durante i consueti orari di operatività.

Il «**giorno di scadenza**» indica l'(ultimo) giorno designato nella conferma della transazione in cui un'opzione può essere esercitata e, laddove tale giorno non sia un giorno di negoziazione previsto, il giorno di negoziazione previsto successivo.

L'«**indice**» designa un indice composto da diverse azioni, come specificato nella conferma della transazione.

La «**liquidazione in contanti**» significa che, secondo la conferma di transazione, è applicabile un metodo di settlement di cui al cpv. 4.1 della presente Sezione B.

Il «**momento di valutazione**» indica la chiusura ordinaria delle negoziazioni presso la borsa di riferimento alla data di valutazione in questione.

Il «**numero dei sottostanti da consegnare**» indica, in relazione a transazioni in opzioni su azioni, panieri di azioni o strumenti su tassi, il numero di sottostanti che si ottiene moltiplicando il numero pertinente di sottostanti per opzione con il numero di opzioni esercitate o considerate come esercitate nella data di esercizio in questione.

Il «**numero di opzioni**» indica, in relazione a una transazione basata su opzioni, la quantità specificata come tale nella conferma della transazione.

Il «**numero minimo di opzioni**» indica, in relazione a una transazione in opzioni per la quale risulta applicabile un esercizio multiplo, il numero (di opzioni) fissato nella conferma della transazione oppure, laddove ciò sia indicato nella conferma della transazione, un multiplo intero di tale numero.

Il concetto di «**paniere azionario**» o «**panieri azionari**» (basket) indica, in relazione a una transazione in opzioni su un paniere azionario, un basket di azioni dell'emittente indicato nella conferma della transazione, la cui composizione è parimenti specificata nella medesima conferma.

Il «**periodo di esercizio**» indica, salvo altrimenti previsto nella conferma di transazione, (a) per un'opzione americana, tutti i giorni lavorativi bancari dalla data iniziale (inclusa) fino alla data di scadenza (inclusa) tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore oppure, qualora nella conferma della transazione sia stata definita una borsa di riferimento, secondo l'ora locale vigente nell'ordinamento giuridico di tale borsa di riferimento) e l'ultimo momento utile di esercizio, (b) per un'opzione Bermuda, ogni data di esercizio possibile, nonché il giorno di scadenza tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore oppure, qualora nella conferma della transazione sia stata definita una borsa di riferimento, secondo l'ora locale vigente nell'ordinamento giuridico di tale borsa di riferimento) e l'ultimo momento utile di esercizio, e (c) per un'opzione di tipo europeo, la data di scadenza tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore oppure, qualora nella conferma della transazione sia stata definita una borsa di riferimento, secondo l'ora locale vigente nell'ordinamento giuridico di tale borsa di riferimento) e l'ultimo momento utile di esercizio.

Il «**prezzo di regolamento**» indica, in relazione a una transazione in opzioni su azioni, su un paniere azionario o su strumenti su tassi, il prezzo d'esercizio.

Il «**sottostante per opzione**» indica, in relazione a una transazione in opzioni, il numero di sottostanti per opzione definito nella conferma della transazione. Qualora nella conferma della transazione in questione non sia indicato alcun numero di sottostanti per opzione, il rapporto sottostante/opzione è considerato pari a uno.

Uno «**strumento su tassi**» indica ogni obbligazione o altro strumento di debito definito nella conferma della transazione.

Una «**transazione in opzioni su azioni**» indica ogni transazione in opzioni avente come sottostante delle azioni.

Una «**transazione in opzioni su strumenti su tassi**» indica ogni transazione in opzioni avente come sottostante degli strumenti su tassi d'interesse.

Una «**transazione in opzioni su un indice**» designa una transazione su opzioni avente come sottostante un indice.

Una «**transazione in opzioni su un paniere azionario**» indica ogni transazione su opzioni avente come sottostante un paniere azionario.

Il «**valore intrinseco**» di una transazione in opzioni indica l'importo di cui il prezzo di mercato del sottostante quotato sulla borsa di riferimento eccede il prezzo di esercizio (nel caso di un'opzione call), ovvero l'importo di cui il prezzo di mercato risulta inferiore al prezzo di esercizio (nel caso di un'opzione put), moltiplicato per il numero di sottostanti contemplato nella transazione in questione.

3. Esercizio delle opzioni

- 3.1 Le opzioni su azioni, panieri azionari, indici o strumenti su tassi possono essere esercitate in ogni giorno di negoziazione previsto durante il periodo di esercizio determinante per la transazione in opzioni in questione; il momento di esercizio deve tuttavia collocarsi cronologicamente prima della chiusura delle negoziazioni della borsa di riferimento. Le opzioni esercitate dopo la chiusura delle negoziazioni della borsa di riferimento sono considerate come esercitate il giorno di negoziazione previsto successivo, laddove questo non cada in un giorno posteriore a quello di scadenza.
- 3.2 Se un'opzione viene esercitata prima dell'inizio del periodo di esercizio, la relativa comunicazione è considerata come inoltrata all'inizio del periodo di esercizio.
- 3.3 Un'opzione americana o un'opzione Bermuda può essere esercitata soltanto per importi parziali, laddove la conferma della transazione stabilisca che è applicabile una modalità di esercizio multiplo. Qualora venga applicato un esercizio multiplo, ogni importo esercitato deve corrispondere almeno al numero minimo di opzioni.
- 3.4 Le transazioni in opzioni possono essere esercitate in forma orale.
- 3.5 Le opzioni non esercitate sono considerate come esercitate il giorno di scadenza se (i) trova applicazione una liquidazione in contanti e (ii) le opzioni in questione sono in-the-money. Se invece trova applicazione un'esecuzione in natura, le opzioni non esercitate sono considerate come esercitate il giorno di scadenza soltanto se (i) le parti hanno concordato nella conferma della transazione l'applicabilità della modalità di esecuzione automatica e (ii) l'opzione in questione è in-the-money

4. Valutazione e regolamento

- 4.1 Se in una conferma di transazione è stata dichiarata applicabile una liquidazione in contanti, alla data di regolamento sono dovuti dal venditore i seguenti pagamenti:
 - a) nel caso di un'opzione call su azioni, panieri di azioni o strumenti su tassi: il corso di chiusura del sottostante sulla borsa di riferimento alla data di esercizio (a condizione che, in relazione a panieri azionari, questo importo corrisponda alla media aritmetica dei corsi di chiusura delle azioni comprese nel paniere in questione), al netto del prezzo di esercizio, moltiplicato per il numero di opzioni a cui si riferisce l'esercizio dell'opzione call e moltiplicato per il numero di sottostanti per opzione;

- b) nel caso di un'opzione put su azioni, panieri di azioni o strumenti su tassi: il prezzo di esercizio al netto del corso di chiusura del sottostante sulla borsa di riferimento alla data di esercizio (a condizione che, in relazione a panieri azionari, questo importo corrisponda alla media aritmetica dei corsi di chiusura delle azioni comprese nel paniere in questione), moltiplicato per il numero di opzioni a cui si riferisce l'esercizio dell'opzione put e moltiplicato per il numero di sottostanti per opzione;
- c) nel caso di un'opzione call su un indice: il corso di chiusura giornaliero dell'indice calcolato dall'index sponsor alla chiusura delle negoziazioni sulla borsa di riferimento alla data di esercizio (fatta salva l'eventualità in cui la data di esercizio coincida con il giorno di scadenza di un'opzione negoziata in borsa; in questo caso, qualora si tratti di un indice svizzero oppure la conferma della transazione lo preveda, invece del corso di chiusura giornaliero dell'indice viene utilizzato il corso adottato per questo prodotto dall'index sponsor), al netto del prezzo di esercizio, moltiplicato per il numero di opzioni a cui si riferisce l'esercizio dell'opzione call; e
- d) nel caso di un'opzione put su un indice: il prezzo di esercizio al netto del corso di chiusura giornaliero dell'indice calcolato dall'index sponsor alla chiusura delle negoziazioni sulla borsa di riferimento alla data di esercizio (fatta salva l'eventualità in cui la data di esercizio coincida con il giorno di scadenza di un'opzione negoziata in borsa; in questo caso, qualora si tratti di un indice svizzero oppure la conferma della transazione lo preveda, invece del corso di chiusura giornaliero dell'indice viene utilizzato il corso adottato per questo prodotto dall'index sponsor), moltiplicato per il numero di opzioni a cui si riferisce l'esercizio dell'opzione put.

4.2 Se in una conferma di transazione è stata decretata come applicabile la modalità di esecuzione in natura, alla data di regolamento in questione devono essere erogate le seguenti prestazioni concernenti le transazioni in opzioni su azioni, panieri di azioni o strumenti su tassi d'interesse:

- a) per un'opzione call, l'acquirente paga al venditore un importo che risulta dal numero di sottostanti da consegnare moltiplicato per il prezzo di regolamento, e il venditore trasferisce all'acquirente il numero di sottostanti da consegnare;
- b) per un'opzione put, l'acquirente trasferisce al venditore i sottostanti da consegnare, e il venditore paga all'acquirente un importo ottenuto moltiplicando il numero dei sottostanti da consegnare per il prezzo di regolamento.

4.3 Se in una conferma di transazione sono fissate delle date per la definizione del valore medio, l'importo dovuto sulla base di una liquidazione in contanti corrisponde alla media aritmetica dei prezzi determinati dall'agente di calcolo per le date in questione.

4.4 Se a una transazione in opzioni è applicabile un'esecuzione in natura, i sottostanti corrispondenti devono essere consegnati in conformità alle regole della borsa di riferimento. In ogni data di regolamento nella quale sussistono appositi obblighi di

consegna e di pagamento, il regolamento stesso deve avvenire in modo immediato e contestuale secondo le disposizioni del sistema di clearing in questione.

- 4.5 Tutti i costi in relazione al trasferimento di sottostanti (ad es. tasse di bollo, tasse di negoziazione di borsa o imposte analoghe) vengono versati dalla parte che sosterebbe tali oneri in occasione del trasferimento in caso di negoziazione presso una borsa di riferimento.
- 4.6 In caso di transazioni in opzioni su sottostanti di tipo nominativo, spetta all'acquirente richiedere l'approvazione dell'emittente dei medesimi all'iscrizione nel relativo registro. Il mancato ottenimento o il rifiuto di tale approvazione non pregiudica la validità dell'esercizio dell'opzione.

5. Dividendi e altri diritti in caso di azioni come sottostanti

Fino alla data di esercizio, tutti i diritti derivanti dai sottostanti e ad essi correlati spettano al titolare del rispettivo sottostante. Dopo l'esercizio dell'opzione, la parte autorizzata alla ricezione dei sottostanti (o del valore corrispondente) ha diritto al percepimento di tutti i dividendi messi in pagamento dopo la data di esercizio e a tutti gli altri diritti correlati con i sottostanti. Qualora una data di esercizio cada nello stesso giorno in cui è dovuto un pagamento di dividendo, non deve essere corrisposto alcun dividendo. Lo stesso principio trova applicazione anche per gli altri diritti correlati con il sottostante (ad es. diritti di opzione o diritti preferenziali di sottoscrizione).

6. Diritti in caso di strumenti su tassi d'interesse come sottostanti

Fino alla data di regolamento, tutti i diritti derivanti dai sottostanti e ad essi correlati spettano al titolare del rispettivo sottostante. Dopo l'esercizio dell'opzione, la parte autorizzata alla ricezione dei sottostanti (o del valore corrispondente) può esercitare tutti i diritti al percepimento di interessi in scadenza dopo la data di regolamento e tutti gli altri diritti correlati con i sottostanti. Se una data di regolamento coincide con il giorno in cui è dovuto un pagamento di interessi, il sottostante viene consegnato senza la corresponsione di tali interessi. Lo stesso principio trova applicazione anche per gli altri diritti correlati con il sottostante.

7. Sospensione della negoziazione

Se la negoziazione dei sottostanti risulta temporaneamente o permanentemente sospesa, oppure qualora si verifichi un altro evento che secondo la valutazione dell'agente di calcolo produce un influsso sostanziale per una transazione in opzioni su azioni, una transazione in opzioni su panieri azionari o una transazione in opzioni su strumenti su tassi d'interesse (come ad es. un elemento perturbativo a livello di esercizio, valutazione o regolamento), l'agente di calcolo può adottare gli adeguamenti economicamente opportuni e a suo giudizio necessari secondo il principio di buona fede per quanto concerne la procedura di valutazione, i dati di valutazione, i dati di regolamento e gli altri dati determinanti; a tale riguardo, l'agente di calcolo tiene in debita considerazione gli usi del mercato in questione e gli adeguamenti attuati dalla controparte interessata nell'ambito di un'operazione di hedging.

8. Adeguamenti in caso di azioni come sottostante

- 8.1 Qualora si verifichi un evento che, a giudizio e discrezione dell'agente di calcolo, risulta o potrebbe risultare determinante per la valutazione del sottostante o di una transazione, ovvero per le possibilità della parte A o della parte B di concludere un'operazione di hedging in relazione a una o più transazioni (come ad es. una diluizione o un aumento di valore a seguito di fattori quali un aumento di capitale dell'emittente, una scissione, un consolidamento o una nuova classificazione delle azioni in questione, una distribuzione gratuita di dividendi agli azionisti, un dividendo straordinario, una modifica del diritto applicabile, l'imposizione di ulteriori imposte o un evento di altra natura che concerne l'emittente), le transazioni corrispondenti devono essere adeguate secondo le disposizioni contemplate dalla borsa di riferimento in tale ambito. Laddove un simile adeguamento non sia possibile, l'agente di calcolo può, a propria discrezione e secondo il principio di buona fede, modificare le disposizioni della transazione in questione al fine di considerare debitamente il verificarsi di un simile evento per il sottostante o per la transazione (ad es. mediante adeguamento del prezzo di esercizio, del numero di opzioni o del numero di sottostanti per opzione). Restano fatte salve le disposizioni concernenti le ristrutturazioni di capitale e le fusioni ai sensi del cpv. 10 della presente Sezione B.
- 8.2 Se a giudizio dell'agente di calcolo un adeguamento non è possibile con un risultato economicamente sostenibile o equo, la transazione in questione viene conclusa e l'agente di calcolo determina secondo il principio di buona fede il pagamento che una parte deve corrispondere all'altra in seguito alla risoluzione. A tale riguardo, l'acquirente non è tenuto a corrispondere al venditore ulteriori pagamenti oltre a quello del premio.

9. Nazionalizzazione e delisting

Se:

- a) l'agente di calcolo accerta (a propria discrezione, ma tenendo in considerazione gli usi del mercato in questione) che le azioni sono state nazionalizzate oppure
- b) la borsa di riferimento rende noto che, secondo le proprie regole, per qualsivoglia motivo (fanno eccezione fusioni od offerte di acquisizione) le azioni non sono più quotate e/o non sono più negoziate od offerte pubblicamente presso la borsa in questione, e non vengono di nuovo immediatamente quotate, negoziate o inserite in una borsa e/o un sistema di definizione dei prezzi nello stesso paese della borsa di riferimento (oppure, qualora la borsa di riferimento sia ubicata nell'Unione Europea, in uno stato membro dell'Unione Europea),

la transazione in questione viene conclusa, e l'agente di calcolo computa a tale riguardo, secondo il principio di buona fede, il pagamento che una parte deve corrispondere all'altra. A tale riguardo, l'acquirente non è tenuto a corrispondere al venditore ulteriori pagamenti oltre a quello del premio.

10. Ristrutturazione del capitale e fusioni in caso di azioni come sottostante

- 10.1 Nelle ristrutturazioni di capitale e fusioni, le transazioni corrispondenti vengono adeguate secondo le regole della borsa di riferimento in materia di adeguamenti. In assenza di una regolamentazione di tale tenore, trova applicazione quanto segue:

- a) se i sottostanti vengono accorpati o scambiati, i nuovi sottostanti subentrano al posto di quelli precedenti e, ove necessario, viene adeguato il rispettivo prezzo di esercizio. Eventuali possibilità di scelta concesse vengono esercitate dal rispettivo titolare dei precedenti sottostanti a sua piena discrezione. Un'eventuale compensazione delle quote frazionali avviene in contanti.
- b) Qualora durante il periodo di esercizio di un'opzione call l'emittente dei sottostanti renda nota l'intenzione di procedere alla fusione con un'altra società o di essere da questa acquistato, e ciò comporti lo scioglimento dell'emittente in questione, la parte tenuta alla consegna dei sottostanti (o dei valori di sostituzione eventualmente subentrati al loro posto che vengono concessi in relazione con la fusione) può, a propria scelta, convertire il proprio obbligo alla consegna dei sottostanti in un obbligo al pagamento di un importo (X), laddove l'importo (X) deriva dalla seguente formula e sostituisce il diritto dell'altra parte alla consegna dei sottostanti (o dei valori di sostituzione eventualmente subentrati al loro posto che vengono concessi in relazione con la fusione):

$$(X) = \frac{\text{numero di sottostanti da consegnare}}{\text{numero di sottostanti da consegnare}} \times \text{Corso di chiusura del sottostante presso la borsa di riferimento l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'entrata in vigore dell'acquisizione}$$

Un simile adeguamento deve essere notificato all'altra parte al più tardi 20 giorni civili prima della data dell'acquisizione. In assenza di comunicazione della parte tenuta alla consegna dei sottostanti all'altra parte, al momento dell'esercizio dell'opzione quest'ultima può tuttavia esigere direttamente dalla parte tenuta alla consegna dei sottostanti (o dei valori di sostituzione eventualmente subentrati) il pagamento dell'importo (X) in luogo della consegna dei sottostanti (o dei valori di sostituzione eventualmente subentrati). Una simile decisione deve essere notificata alla parte tenuta alla consegna dei sottostanti (o dei valori sostitutivi eventualmente subentrati) al più tardi entro 10 giorni civili dalla data della fusione.

- 10.2 La regolamentazione contemplata al cpv. 10.1(b) della presente Sezione B trova applicazione per analogia per le opzioni put. Nella fattispecie, la parte tenuta a pagare il prezzo di esercizio deve provvedere alla relativa comunicazione entro e non oltre 20 giorni civili dalla data della fusione, mentre l'altra parte deve effettuare tale comunicazione entro e non oltre 10 giorni civili dalla data della fusione.

11. Adeguamenti in caso di strumenti su tassi d'interesse come sottostante

- 11.1 Qualora dei sottostanti vengano sostituiti o accorpati, segnatamente a seguito di una ristrutturazione del debito, di un cambio di debitore o simili, il vecchio sottostante viene sostituito da quello nuovo, con eventuale adeguamento del prezzo di esercizio. Eventuali possibilità di scelta concesse vengono esercitate dal rispettivo titolare dei precedenti sottostanti a sua piena discrezione. Un'eventuale compensazione delle quote frazionali avviene in contanti.

- 11.2 Lo stesso vale per le modifiche relative a rimborsi di capitale, pagamenti di interessi o termini di scadenza dei pagamenti che sono vincolanti per tutti i creditori.
- 11.3 In caso di un rimborso anticipato di tutti i sottostanti, vincolante per tutti i creditori, l'opzione può essere esercitata anticipatamente con effetto per la data di rimborso. In questo caso è applicabile la liquidazione a pronti, laddove invece del corso di chiusura del sottostante sulla borsa di riferimento alla data di esercizio trova applicazione il prezzo di rimborso pagato dal debitore.

12. Adeguamento del calcolo dell'indice in caso di indice come sottostante

- 12.1 Se, prima della data di scadenza, l'indice non viene più calcolato e pubblicato dal relativo index sponsor originario, bensì da un soggetto terzo accettabile per le parti del presente contratto (ai fini del presente cpv. 12, la «**parte terza**»), l'agente di calcolo computa tutti gli importi dovuti a seguito di una liquidazione a pronti sulla base del corso di chiusura giornaliero calcolato e pubblicato dalla parte terza alla conclusione delle contrattazioni il giorno di esercizio.
- 12.2 Qualora l'index sponsor originario o la parte terza modifichi la formula o il metodo di calcolo dell'indice, oppure l'indice stesso, prima della data di esercizio, ogni importo dovuto a seguito di una liquidazione a pronti viene conseguentemente adeguato alla procedura utilizzata dalla borsa di riferimento per simili modifiche. Se ciò non risulta possibile, l'agente di calcolo effettua il computo in modo tale che ogni importo dovuto a seguito di una liquidazione a pronti si approssimi il più possibile all'importo calcolato utilizzando l'ultima formula o l'ultimo metodo di computo valido.
- 12.3 Se l'index sponsor originario o la parte terza sospende (temporaneamente o in via permanente) il calcolo e la pubblicazione dell'indice, oppure tale calcolo viene interrotto senza che sia disponibile un indice successivo, trovano applicazione le regole vigenti per le modifiche sulla borsa di riferimento. In assenza di tali regole, il calcolo dell'indice ha luogo il giorno lavorativo bancario successivo. Qualora l'indice non possa essere calcolato entro cinque giorni lavorativi bancari, l'agente di calcolo effettua secondo scienza e coscienza il computo dell'indice con modalità corrispondenti, tenendo conto della formula e del metodo di calcolo applicato il giorno di sospensione e/o di interruzione dell'indice.

Sezione C

DISPOSIZIONI PER I DERIVATI SU TASSI

1. Ambito di applicazione

La presente Sezione C trova applicazione per i derivati su tassi.

2. Definizioni

L'«**acquirente di cap**» indica la parte designata come tale nella conferma della transazione.

L'«**acquirente di floor**» indica la parte designata come tale nella conferma della transazione.

L'«**acquirente FRA**» indica, in relazione a una transazione FRA, il pagatore del tasso fisso.

Il «**cap**» indica una transazione per la quale vengono definiti i pagamenti in relazione a un tasso d'interesse massimo indicato come tale nella conferma della transazione.

Il «**compounding**» indica, laddove ciò sia dichiarato come applicabile in una conferma di transazione, il fatto che gli importi variabili vengono computati cumulativamente per il rispettivo periodo di compounding.

La «**data di determinazione**» o «**reset date**» indica, ai fini del calcolo dell'importo variabile in questione, ogni giorno indicato come tale nella conferma della transazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo indicato nella conferma della transazione per l'adeguamento dei giorni di negoziazione. Se nella conferma della transazione non è stato stabilito alcun metodo di adeguamento dei giorni di negoziazione per quanto concerne le date di determinazione, deve essere adottato il metodo applicabile alle date di pagamento per l'adeguamento dei giorni di negoziazione, salvo laddove ciò comporti una coincidenza della data di determinazione con la data di pagamento del periodo di conteggio in questione. In questo caso trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione precedente per la definizione della data di determinazione.

La «**data di pagamento**» indica ogni giorno nel corso della durata di una transazione swap designato come tale per la parte in questione nella conferma della transazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo definito nella conferma della transazione per l'adeguamento dei giorni di negoziazione. In assenza di una regolamentazione in tal senso nella conferma della transazione, trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione successivo modificato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

La «**data finale**» indica la data definita come tale nella conferma della transazione e al contempo l'ultimo giorno di durata della transazione swap. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo indicato nella conferma della transazione per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

La «**data iniziale**» indica la data definita come tale nella conferma della transazione, la quale costituisce il primo giorno di durata della transazione swap.

Un «**derivato su tassi**» indica ogni transazione swap che (a) si configura come una transazione swap su tassi, una transazione basis swap, una transazione FRA, una transazione cap, una transazione floor, una transazione collar su tassi, una transazione swap su tassi concernente più monete o un'altra transazione analoga, oppure, (b) si configura come una combinazione delle suddette transazioni o contiene elementi delle stesse.

La «**durata**» indica l'arco temporale che decorre con la data di inizio di una transazione swap e termina con la data di fine della stessa transazione.

La «**durata prevista**» indica, ai fini del calcolo di un importo variabile, la durata definita in relazione al tasso d'interesse variabile selezionato.

Il «**floor**» indica una transazione per la quale vengono definiti i pagamenti in relazione a un tasso d'interesse minimo indicato come tale nella conferma della transazione.

Il «**FRA (forward rate agreement)**» indica una transazione per la quale vengono definiti i pagamenti in relazione a un tasso d'interesse forward designato come tale nella conferma della transazione, con contestuale pagamento degli stessi il primo giorno del periodo di calcolo determinante.

Il «**giorno di riferimento per una sezione parziale**» indica, in relazione a una parte, (a) se non concordato in modo specifico o salvo altrimenti previsto per la transazione swap e/o per questa parte, ogni data di pagamento determinante per la parte in questione nel corso della durata della transazione swap e (b) se un giorno di riferimento per una sezione parziale è stato fissato in modo specifico o è stato determinato in altro modo per la transazione swap o per la parte in questione, il giorno di volta in volta designato come tale. Qualora la data in questione non coincida con un giorno di negoziazione, viene effettuato un adeguamento secondo il metodo determinato nella conferma della transazione per l'adeguamento dei giorni di negoziazione, laddove (in assenza di una regolamentazione specifica nella conferma della transazione), deve essere applicato il metodo del giorno di negoziazione successivo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

L'«**importo di prelievo**» indica, in relazione a una parte, l'importo nominale determinante o l'importo nominale in una valuta specifica che viene definito nella conferma della transazione.

L'«**importo fisso**» o «**fixed amount**» indica ogni importo che, secondo la conferma della transazione, il pagatore del fixed amount è tenuto a corrispondere.

L'«**importo nominale**» indica, in relazione a una transazione swap con obblighi di pagamento in una singola moneta, l'importo stabilito nella conferma della transazione per il periodo di calcolo determinante e per la parte in questione.

L'«**importo nominale specifico per una moneta**» indica, in relazione a una transazione swap con obblighi di pagamento in diverse monete, l'importo stabilito nella conferma della transazione per il periodo di calcolo determinante e per la parte in questione.

L'«**importo variabile**» o «**floating amount**» indica ogni importo che, secondo la conferma della transazione, il pagatore del floating amount è tenuto a corrispondere.

Il «**metodo per il calcolo del tasso d'interesse fisso**» indica, in relazione al computo dell'importo fisso in questione, il metodo per il calcolo del tasso d'interesse applicabile secondo quanto riportato nella conferma della transazione.

Il «**metodo per il calcolo del tasso d'interesse variabile**» indica, in relazione al computo di un importo variabile, il metodo per il calcolo del tasso d'interesse applicabile secondo quanto riportato nella conferma della transazione.

Il «**pagatore del fixed amount**» o «**pagatore del fixed rate**» indica la parte designata nella conferma della transazione che, nel corso della durata della transazione swap, è tenuta a effettuare con cadenza regolare pagamenti il cui importo viene calcolato sulla base di un tasso d'interesse fisso, ovvero che è tenuta al pagamento una tantum o ripetuto di un importo fisso.

Il «**pagatore del floating amount**» o «**pagatore del floating rate**» indica la parte designata nella conferma della transazione che, nel corso della durata della transazione swap, è tenuta a effettuare di tempo in tempo pagamenti il cui importo viene calcolato sulla base di un tasso d'interesse variabile.

Il «**periodo di calcolo**» indica, nel corso della durata di una transazione su swap e in relazione alla rispettiva parte, il periodo compreso tra un giorno di riferimento per una sezione parziale (incluso) e il successivo giorno di riferimento per una sezione parziale (escluso), laddove il primo periodo di calcolo decorre alla data di inizio (inclusa) e l'ultimo periodo di calcolo termina alla data conclusiva (esclusa).

Il «**periodo di compounding**» indica, ai fini del calcolo degli importi variabili per i quali il compounding è applicabile, ogni periodo designato come tale nella corrispondente conferma della transazione.

Il «**tasso cap**» indica il tasso d'interesse massimo designato come tale nella conferma della transazione.

Il «**tasso d'interesse fisso**» o «**fixed rate**» indica, per la data di pagamento in questione e/o per il periodo di calcolo relativo a una data di pagamento, un tasso d'interesse annuo espresso in cifre decimali che trova applicazione per il computo del rispettivo importo fisso.

Il «**tasso d'interesse variabile selezionato**» indica, in relazione al calcolo di un importo variabile, il tasso d'interesse variabile definito nella conferma della transazione.

Il «**tasso d'interesse variabile**» o «**floating rate**» indica, in relazione al computo di un importo variabile e al rispettivo periodo di calcolo, quanto segue:

- a) L'agente di calcolo determina il tasso d'interesse variabile (qualora il tasso d'interesse variabile selezionato non si riferisca all'euro) come il tasso offerto sul mercato interbancario per le transazioni del mercato monetario nella moneta in questione per un periodo pari alla durata prevista, secondo quanto pubblicato dalla British Bankers' Association due giorni lavorativi bancari di Londra prima della data di determinazione pertinente alle ore 11.00 antimeridiane (ora di Londra). Qualora né la British Bankers' Association, né un'istanza da questa designata pubblicano un simile tasso d'interesse, l'agente di calcolo determina il tasso d'interesse variabile come il valore medio (arrotondato per eccesso alla quinta cifra decimale) dei tassi d'interesse

indicati da quattro banche di prim'ordine convenute di concerto da entrambe le parti presso il luogo di pagamento per le transazioni sul mercato monetario (per importi analoghi a quello pertinente di prelievo e che concernono la data di determinazione in questione e la durata prevista) (laddove non sia possibile aggiungere un accordo univoco sulla scelta delle banche di prim'ordine o se per altri motivi l'agente di calcolo non è in grado di determinare il valore medio, trova applicazione l'ultimo tasso di riferimento pubblicato dalla British Bankers' Association per la durata prevista).

- b) L'agente di calcolo determina il tasso d'interesse variabile (qualora il tasso d'interesse variabile selezionato si riferisca all'euro) come il tasso offerto sul mercato interbancario per le transazioni del mercato monetario in euro per un periodo corrispondente alla durata prevista, secondo quanto pubblicato dalla European Banking Federation due giorni di regolamento TARGET prima della data di determinazione pertinente alle ore 11.00 antimeridiane (ora di Bruxelles). Qualora né la European Banking Federation, né un'istanza da questa designata pubblicano un simile tasso d'interesse, l'agente di calcolo determina il tasso d'interesse variabile come il valore medio (arrotondato per eccesso alla quinta cifra decimale) dei tassi d'interesse indicati da quattro banche di prim'ordine convenute di concerto da entrambe le parti presso il luogo di pagamento per le transazioni sul mercato monetario (per importi analoghi a quello pertinente di prelievo e che concernono la data di determinazione in questione e la durata prevista) (qualora non sia possibile raggiungere un accordo univoco sulla scelta delle banche di prim'ordine o se per altri motivi l'agente di calcolo non è in grado di determinare il valore medio, trova applicazione l'ultimo tasso di riferimento pubblicato dalla European Banking Federation per la durata prevista).
- c) Se per un periodo di calcolo è stata fissata più di una data di determinazione, trova applicazione la media aritmetica dei tassi d'interesse definiti secondo i punti da (a) a (d), laddove nella conferma della transazione non sia indicato un diverso metodo di calcolo.
- d) Se una parte coinvolta è designata nella conferma della transazione come pagatore in caso di superamento del tasso massimo (o venditore di cap, o ancora venditore di FRA), il tasso d'interesse variabile è l'eventuale parte eccedente del tasso determinato secondo i punti (a) o (b) rispetto al tasso massimo fissato nella conferma transazione (ad es. il tasso cap o il tasso forward), laddove questo tasso d'interesse non può presentare un segno negativo.
- e) Se una parte coinvolta è designata nella conferma della transazione come pagatore dell'importo mancante (o venditore di floor, o ancora acquirente di FRA), il tasso d'interesse variabile è l'eventuale parte eccedente di un simile tasso minimo (ad es. il tasso floor o il tasso forward) rispetto a un tasso determinato secondo i punti (a) o (b), laddove questo tasso d'interesse non può presentare un segno negativo.

Il «**tasso floor**» indica il tasso d'interesse minimo eventualmente designato come tale nella conferma della transazione.

Il «**tasso forward**» indica, in relazione a una transazione FRA, il tasso d'interesse eventualmente definito nella conferma della transazione oppure, qualora un simile tasso d'interesse non sia stato stabilito, il tasso d'interesse fisso.

Il «**venditore di cap**» indica la parte designata come tale nella conferma della transazione.

Il «**venditore di floor**» indica la parte designata come tale nella conferma della transazione.

Il «**venditore FRA**» indica, in relazione a una transazione FRA, il pagatore del tasso variabile.

3. Obblighi di pagamento

- 3.1 La parte in questione paga gli importi di scambio iniziali, gli importi di scambio ad interim e gli importi di scambio finali di propria competenza secondo quanto riportato nella conferma della transazione.
- 3.2 Salvo altrimenti specificato nella conferma della transazione, il pagatore del fixed amount deve corrispondere l'importo fisso secondo quanto previsto al cpv. 4.1 della presente Sezione C, tranne il caso in cui per una transazione FRA i pagamenti determinanti debbano essere effettuati dall'acquirente di FRA o dal venditore di FRA in relazione all'importo variabile determinato al cpv. 4.2 della presente Sezione C.
- 3.3 Salvo altrimenti specificato nella conferma della transazione, il pagatore del floating amount deve corrispondere l'importo variabile secondo quanto previsto al cpv. 4.2 della presente Sezione C, tranne il caso in cui per una transazione FRA i pagamenti determinanti debbano essere effettuati dall'acquirente di FRA o dal venditore di FRA in relazione all'importo variabile determinato al cpv. 4.2 della presente Sezione C. Se l'importo variabile è negativo, la parte che non è la pagatrice del floating amount versa il pagamento di cui al cpv. 4.2 (c) della presente Sezione C.
- 3.4 Nel caso in cui un pagamento venga corrisposto non alla scadenza, bensì all'inizio del periodo di calcolo determinante, il rispettivo pagamento deve essere scontato al tasso di sconto indicato nella conferma della transazione.

4. Importi fissi e importi variabili

4.1 Importi fissi

- a) Gli importi fissi sono somme che risultano dal computo di seguito riportato per il rispettivo periodo di calcolo.

$$IP \times TF \times CT$$

IP = Importo del prelievo (è considerato tale l'importo di scambio iniziale applicabile per la parte in questione, salvo diversamente disposto nella conferma della transazione)

TF = Tasso d'interesse fisso, espresso in cifre decimali (ad es. 3% = 0,03)

CT = Metodo di calcolo per il tasso d'interesse fisso (ad es. il numero dei giorni effettivamente trascorsi del periodo di calcolo)

in questione, diviso per 360, 365 o, in un anno bisestile, 366, conformemente agli usi del mercato per il tasso fisso in questione e la relativa moneta)

- b) Questi importi fissi devono essere corrisposti dal pagatore del fixed amount in occasione di ogni data di pagamento fissata nella conferma della transazione.

4.2 Importi variabili

- a) Gli importi variabili sono somme che risultano dal computo di seguito riportato per il rispettivo periodo di calcolo.

$$IP \times TV \times CT$$

IP = Importo del prelievo (è considerato tale l'importo di scambio iniziale, salvo diversamente disposto nella conferma della transazione)

TV = Tasso d'interesse variabile, espresso in cifre decimali (ad es. 3% = 0,03)

CT = Metodo di calcolo per il tasso d'interesse variabile (ad es. il numero dei giorni effettivamente trascorsi del periodo di calcolo in questione, diviso per 360, 365 o, in un anno bisestile, 366, conformemente agli usi del mercato per il tasso variabile in questione e la relativa moneta)

- b) Questi importi variabili devono essere corrisposti dal pagatore del floating amount in occasione di ogni data di pagamento fissata per il pagatore del floating amount stesso nella conferma della transazione.
- c) Se l'importo variabile è negativo, la parte che non è pagatrice del floating amount deve corrispondere al pagatore del floating amount il valore assoluto dell'importo in questione, salvo laddove le parti non abbiano convenuto un accordo di diverso tenore nella conferma della transazione.

5. Compounding

Qualora ai fini del calcolo degli importi variabili le parti convengano in una conferma di transazione l'applicabilità del compounding, l'importo calcolato ai sensi del cpv. 4.2 della presente Sezione C corrisponde alla somma degli importi computati per ogni periodo di compounding durante il rispettivo periodo di calcolo; nella fattispecie, questo computo per ogni periodo di compounding deve essere effettuato come se venisse calcolato un importo variabile per il rispettivo periodo di compounding e l'importo di prelievo dovesse essere calcolato per ogni periodo di compounding (tranne che per il primo periodo di compounding) e maggiorato dell'importo determinato per i periodi di compounding precedenti.

6. Risoluzione opzionale

Qualora le parti concordino in una conferma di transazione l'inclusione di un diritto di risoluzione opzionale per una o entrambe le parti, i requisiti preliminari e le condizioni di tale diritto di risoluzione devono essere specificati esplicitamente nella stessa conferma della transazione. Se tale diritto viene esercitato, l'agente di calcolo è tenuto a determinare secondo il metodo indicato nella conferma di transazione il valore di liquidazione che una parte deve corrispondere all'altra.

7. Prolungamento opzionale

Qualora le parti concordino in una conferma di transazione l'inclusione di un diritto di prolungamento opzionale per una o entrambe le parti, i requisiti preliminari e le condizioni di tale diritto di prolungamento devono essere specificati esplicitamente nella stessa conferma della transazione.

Sezione D

DISPOSIZIONI PER TRANSAZIONI IN DIVISE, TRANSAZIONI IN OPZIONI SU DIVISE E TRANSAZIONI IN METALLI PREZIOSI

1. Ambito di applicazione

La presente Sezione D trova applicazione per le transazioni in divise, le transazioni in opzioni su divise e le transazioni in metalli preziosi.

2. Definizioni

L'«**argento**» indica i lingotti o lastre in argento oppure l'argento non allocato, conforme alle regole attuali della London Bullion Market Association per quanto concerne modalità di consegna e purezza. Restano fatti salvi accordi di diverso tenore convenuti fra le parti.

L'«**esecuzione in natura**» indica, in relazione a una transazione su opzioni, che ogni parte esegue i pagamenti e le consegne di propria competenza alla data di regolamento definita secondo quanto previsto al cpv. 4.1 della presente Sezione D.

Il «**giorno di scadenza**» indica l'(ultimo) giorno in cui un'opzione può essere esercitata, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva conferma della transazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione, trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione successivo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione.

L'«**importo della moneta call**» indica, in relazione a una transazione in opzioni su divise, l'importo complessivo della moneta call, che secondo la conferma della transazione viene acquistato al momento dell'esercizio della transazione in opzioni su divise.

L'«**importo della moneta put**» indica, in relazione a una transazione in opzioni su divise, l'importo complessivo della moneta put, che secondo la conferma della transazione viene venduto al momento dell'esercizio della transazione in opzioni su divise.

Un «**metallo prezioso**» indica, conformemente a quanto convenuto nella rispettiva conferma di transazione, un metallo quale oro, argento, platino o palladio.

La «**moneta call**» indica, in relazione a una transazione in opzioni su divise, la moneta riportata nella conferma della transazione oppure, qualora essa non sia determinata, la moneta comprata dall'acquirente.

La «**moneta put**» indica, in relazione a una transazione in opzioni su divise, la moneta riportata nella conferma della transazione oppure, qualora essa non sia determinata, la moneta venduta dall'acquirente.

L'«**oro**» indica i lingotti o lastre in oro oppure oro non allocato, conforme alle regole attuali della London Bullion Market Association per quanto concerne modalità di consegna e purezza. Restano fatti salvi accordi di diverso tenore convenuti fra le parti.

Il «**palladio**» indica i lingotti o lastre in palladio oppure palladio non allocato, conforme alle regole attuali del London Platinum and Palladium Market per quanto concerne modalità di consegna e purezza. Restano fatti salvi accordi di diverso tenore convenuti fra le parti.

Il «**periodo di esercizio**» indica, salvo altrimenti previsto nella rispettiva conferma di transazione, (a) per un'opzione americana, tutti i giorni lavorativi bancari dalla data iniziale (inclusa) fino alla data di scadenza (inclusa) tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore) e l'ultimo momento utile di esercizio, (b) per un'opzione Bermuda, ogni data di esercizio possibile, nonché il giorno di scadenza tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore) e l'ultimo momento utile di esercizio, e (c) per un'opzione di tipo europeo, ogni data di scadenza tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore) e l'ultimo momento utile di esercizio.

Il «**platino**» indica i lingotti o lastre in platino oppure platino non allocato, conforme alle regole attuali del London Platinum and Palladium Market per quanto concerne modalità di consegna e purezza. Restano fatti salvi accordi di diverso tenore convenuti fra le parti.

Una «**transazione deliverable**» indica, in relazione a una transazione su divise, una transazione in opzioni su divise e una transazione su metalli preziosi, un'operazione per la quale trova applicazione un'esecuzione in natura.

Una «**transazione in opzioni su divise**» indica una transazione su opzioni per la quale, al momento dell'esercizio, l'acquirente ha facoltà di comprare dal venditore un determinato importo nella moneta call al prezzo di esercizio e di cedere al venditore un determinato importo nella moneta put al prezzo di esercizio.

Una «**transazione in opzioni su metalli preziosi**» è un'operazione su metalli preziosi strutturata come transazione con una componente opzionaria.

Una «**transazione su divise**» indica un accordo siglato tra le parti per l'acquisto di un determinato importo di una certa moneta a fronte della contemporanea vendita alla controparte di un determinato importo in un'altra moneta per lo stesso termine di scadenza.

Una «**transazione su metalli preziosi**» indica un'operazione nella quale una determinata quantità di metalli preziosi viene venduta a una determinata data di regolamento per adempiere a un'esecuzione in natura.

Il «**valore intrinseco**» di una transazione in opzioni indica l'importo di cui il prezzo di mercato del sottostante eccede il prezzo di esercizio (nel caso di un'opzione call), ovvero l'importo di cui il prezzo di mercato risulta inferiore al prezzo di esercizio (nel caso di un'opzione put), moltiplicato per il numero di sottostanti contemplato nella transazione in questione.

3. Esercizio delle opzioni

- 3.1 Un'opzione europea può essere esercitata il giorno di scadenza entro e non oltre le ore 10.00 antimeridiane dell'orario di New York (in relazione alle opzioni su divise), e non oltre le ore 9.30 antimeridiane dell'orario di New York (in relazione alle transazioni in opzioni su metalli preziosi). Per queste transazioni in opzioni, gli orari suindicati valgono come orari di scadenza e ultimi momenti utili di esercizio.
- 3.2 Un'opzione americana può essere esercitata in ogni giorno lavorativo bancario durante il periodo di esercizio pertinente per la transazione in opzioni. Il giorno stesso di scadenza, un'opzione americana può essere esercitata soltanto fino alle ore 10.00 antimeridiane dell'orario di New York (in relazione alle opzioni su divise), e fino alle ore 9.30 antimeridiane dell'orario di New York (in relazione alle transazioni in opzioni su metalli preziosi). Per queste transazioni in opzioni, gli orari suindicati valgono come orari di scadenza e ultimi momenti utili di esercizio. Le comunicazioni di esercizio ricevute dopo la scadenza di tali termini sono considerate – con riserva delle disposizioni circa l'esercizio automatico di cui al cpv. 3.5 della presente Sezione D – come pervenute il giorno lavorativo bancario successivo.
- 3.3 Le transazioni in opzioni possono essere esercitate in forma orale.
- 3.4 Se una delle parti della transazione in opzioni è una banca presso la quale l'altra parte ha depositato dei valori patrimoniali in veste di cliente, e se la banca può rivalersi direttamente su tali valori patrimoniali e/o procedere alla loro compensazione, non risulta necessaria alcuna comunicazione specifica circa l'esercizio di un'opzione da parte della banca. Il cliente autorizza quindi la banca a procedere al regolamento dell'opzione conformemente al metodo concordato nella conferma della transazione e applicabile, ed esprime il proprio assenso ad essere informato in seguito circa il regolamento della transazione in questione.
- 3.5 Qualora l'acquirente non conferisca alcuna istruzione precedente circa l'esercizio e alla data e ora di scadenza l'opzione risulti in-the-money, l'opzione stessa è considerata come automaticamente esercitata in tale momento.

4. Regolamento

- 4.1 Salvo diversamente concordato dalle parti per una transazione su divise, una transazione in opzioni su divise o una transazione su metalli preziosi, tale operazione è una transazione deliverable. Nella data di regolamento in questione trova applicazione quanto segue:
- a) per le transazioni in divise, ogni parte paga l'importo la cui corresponsione è definita come di sua competenza nella conferma della transazione;
 - b) per le transazioni in opzioni su divise, l'acquirente paga al venditore, con riferimento a una data di esercizio, l'importo della valuta put alla data di regolamento, mentre il venditore paga all'acquirente l'importo della valuta call;
 - c) per le transazioni in metalli preziosi, ogni parte effettua le consegne e i pagamenti definiti come di sua competenza nella conferma della transazione.
- 4.2 Ogni consegna fisica di metalli preziosi deve essere effettuata nel luogo ovvero nel deposito o sul conto di metalli preziosi designato per il destinatario nella conferma della transazione. Qualora il destinatario non intenda accettare la consegna di lingotti di uso corrente con il consueto titolo di purezza, viene addebitato un

supplemento di produzione a copertura dei costi per la realizzazione di lingotti più piccoli o con titolo di purezza più elevato.

- 4.3 Se una transazione su divise, una transazione in opzioni su divise o una transazione su metalli preziosi non è una transazione deliverable, il metodo di regolamento viene convenuto dalle parti nella conferma della transazione.

5. Perturbazioni di mercato

- 5.1 Se l'agente di calcolo attesta in buona fede che la valutazione e il regolamento di un sottostante non sono possibili, laddove lo ritenga necessario egli stabilisce che il metodo di valutazione venga adeguato o che siano fissati una nuova data di valutazione e/o un nuovo momento di valutazione.
- 5.2 Se, dopo la conclusione di una transazione su divise o una transazione in opzioni su divise, una moneta viene convertita (ridenominata) in un'altra moneta, in luogo dell'obbligo di consegna della moneta originaria subentra l'obbligo di consegna di un importo corrispondente nella nuova moneta.
- 5.3 Se, dopo la conclusione di una transazione su divise o una transazione in opzioni su divise, una moneta diviene inconvertibile, l'operazione in questione deve essere chiusa nel momento immediatamente antecedente al verificarsi di tale evento, e l'agente di calcolo deve determinare secondo il principio di buona fede il pagamento che una parte è tenuta a corrispondere all'altra a seguito di una simile risoluzione.

Sezione E

DISPOSIZIONI PER LE TRANSAZIONI SU MATERIE PRIME

1. Ambito di applicazione

La presente Sezione E trova applicazione per le transazioni su materie prime.

2. Definizioni

La «**borsa**» è, secondo la definizione di prezzo, la piazza borsistica e/o il sistema di definizione del prezzo designato per la materia prima in questione.

La «**data di pagamento**» indica il giorno nel corso della durata di una transazione swap su materie prime designato come tale per la parte in questione nella conferma della transazione. Qualora la data in questione non sia un giorno di negoziazione delle materie prime, trova applicazione il metodo indicato nella conferma della transazione per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime. In assenza di una regolamentazione in tal senso nella conferma della transazione, per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime trova applicazione il metodo del giorno di negoziazione delle materie prime successivo modificato.

La «**data di valutazione delle materie prime**» indica ogni giorno in cui viene determinato il prezzo di riferimento, indicato come tale nella conferma della transazione.

La «**data finale**» indica, in relazione a una transazione swap su materie prime, la data definita come tale nella conferma della transazione. Nella fattispecie, si tratta dell'ultimo giorno di durata della transazione swap in questione su materie prime. Qualora tale data non cada in un giorno di negoziazione per le materie prime, la relativa rettifica avviene secondo il metodo definito nella conferma della transazione per quanto concerne l'adeguamento dei giorni di negoziazione per le materie prime.

La «**data iniziale**» indica, in relazione a una transazione swap su materie prime, la data definita come tale nella conferma della transazione, la quale costituisce il primo giorno di durata di una transazione swap su materie prime.

La «**definizione del prezzo**» indica la modalità di definizione del prezzo selezionata tra le possibilità di scelta disponibili a tale riguardo, ovvero un'altra modalità applicabile secondo la conferma della transazione.

La «**durata**» indica l'arco temporale che decorre con la data d'inizio di una transazione swap su materie prime e termina con la data di fine della stessa transazione.

La «**fonte del prezzo**» è ogni persona fisica o giuridica che pubblica un prezzo rilevante per la presente Sezione E.

Il «**giorno di negoziazione delle materie prime**» indica (i) per le transazioni in materie prime nelle quali la definizione del prezzo è basata su una quotazione annunciata o pubblicata da una borsa, ogni giorno in cui tale borsa è aperta per la negoziazione durante i consueti orari di negoziazione ovvero, nel caso di una perturbazione di mercato, in cui sarebbe stata aperta, indipendentemente dal fatto che tale borsa chiuda prima della chiusura prevista delle negoziazioni, e (ii) per le

transazioni in materie prime per le quali la definizione del prezzo non è basata su una quotazione annunciata o pubblicata da una borsa, ogni giorno in cui la fonte di prezzo in questione pubblica una quotazione ovvero, in caso di perturbazione di mercato, in cui avrebbe pubblicato una simile quotazione.

Il «**giorno di negoziazione precedente per le materie prime**» indica il metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime, secondo il quale a essere determinante è il primo giorno di negoziazione precedente.

Il «**giorno di negoziazione seguente per le materie prime**» indica il metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime, secondo il quale a essere determinante è il primo giorno di negoziazione successivo.

Il «**giorno di negoziazione successivo modificato delle materie prime**» indica il metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime, secondo il quale di norma a essere determinante è il primo giorno di negoziazione successivo delle materie prime. Qualora questo giorno cada nel mese civile successivo, la data determinante è il primo giorno precedente che sia un giorno di negoziazione delle materie prime.

Il «**giorno di scadenza**» è l'(ultimo) giorno definito nella conferma della transazione in cui può essere esercitata un'opzione. Qualora tale data non coincida con un giorno di negoziazione delle materie prime, vale il giorno di negoziazione delle materie prime successivo.

Un «**importo fisso**» o «**fixed amount**» è ogni pagamento che viene effettuato in riferimento a un prezzo fisso.

L'«**importo variabile**» o «**floating amount**» è ogni pagamento che viene effettuato in riferimento a un prezzo variabile.

Una «**liquidazione in contanti**» significa che trova applicazione uno dei metodi di settlement di cui al cpv. 8 della presente Sezione E.

Le «**materie prime**» sono i sottostanti in materie prime definiti nella conferma della transazione secondo la definizione del prezzo.

Il «**metodo per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime**» indica il metodo per la modifica di ogni data determinante che, in assenza di tale adeguamento, cadrebbe in un giorno in cui non vengono negoziate materie prime. L'adeguamento avviene in modo che le date in questione cadano il giorno di negoziazione successivo delle materie prime, il giorno di negoziazione successivo modificato delle materie prime o il giorno di negoziazione precedente delle materie prime.

L'«**ora di scadenza**» indica, in relazione a una transazione in opzioni su materie prime, l'ora specificata come tale al cpv. 4 della presente Sezione E oppure, ove diversamente regolamentato nella conferma per la transazione in questione, l'ora ivi determinata.

Il «**pagatore del fixed amount**» indica, in relazione a una transazione swap su materie prime, la parte designata come tale nella conferma della transazione che, nel corso della durata della transazione swap su materie prime, è tenuta a effettuare di tempo in tempo pagamenti il cui importo viene calcolato sulla base di un prezzo fisso.

Il «**pagatore del floating amount**» indica, in relazione a una transazione swap su materie prime, la parte designata come tale nella conferma della transazione che, nel corso della durata della transazione swap su materie prime, è tenuta a effettuare di tempo in tempo pagamenti il cui importo viene calcolato sulla base di un prezzo variabile.

Un «**paniere di materie prime**» (basket) è un paniere costituito dalle materie prime che sono indicate nella conferma della transazione.

Il «**periodo di calcolo**» indica, in relazione a una parte, il periodo a partire dal primo giorno (incluso) del periodo in questione fino all'ultimo giorno (escluso) del periodo in questione; nella fattispecie, il primo giorno di calcolo decorre dalla data di inizio (incluso) e l'ultimo periodo di calcolo si conclude alla data finale (esclusa).

Il «**periodo di esercizio**» indica, salvo altrimenti previsto nella conferma di transazione, (a) per un'opzione americana, tutti i giorni di negoziazione per le materie prime dalla data iniziale (inclusa) fino alla data di scadenza (inclusa) tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore) e l'ultimo momento utile di esercizio, (b) per un'opzione Bermuda, ogni data di esercizio possibile, nonché il giorno di scadenza tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore) e l'ultimo momento utile di esercizio, e (c) per un'opzione di tipo europeo, la data di scadenza tra le ore 9.00 antimeridiane (secondo l'ora locale del luogo prestabilito nella conferma della transazione per la ricezione delle comunicazioni presso il venditore) e l'ultimo momento utile di esercizio.

Una «**perturbazione di mercato**» indica un evento riportato al cpv. 10 della presente Sezione E.

La «**possibilità di scelta per le definizioni dei prezzi**» sono costituite dall'elenco intitolato «Possibilità di scelta per le definizioni dei prezzi» pubblicato dall'Associazione svizzera dei banchieri e incluso nella Sezione E dell'Appendice 2 del Contratto quadro svizzero per i derivati over-the-counter (OTC). A tale riguardo, fa stato l'ultima versione pubblicata al momento della chiusura della transazione su materie prime in questione.

Il «**prezzo cap**» indica un prezzo massimo concordato come tale nella conferma della transazione.

Il «**prezzo di riferimento**» è il prezzo per unità determinato per la data di valutazione della materia prima secondo la definizione del prezzo.

Il «**prezzo fisso**» indica, ai fini del calcolo di un importo fisso, il prezzo che una delle parti deve corrispondere in un giorno di settlement o a una data di pagamento, espresso come prezzo per unità. Tale importo corrisponde al prezzo definito nella conferma della transazione per l'operazione o per la parte in questione.

Il «**prezzo floor**» indica il prezzo minimo definito come tale nella conferma della transazione.

Il «**prezzo variabile**» o «**floating price**» indica, ai fini del calcolo di un importo variabile, il prezzo che una delle parti deve corrispondere in una data di regolamento

o in una data di pagamento, espresso come prezzo per unità. Questo prezzo è dato dalla relativa definizione applicabile oppure da un altro metodo appositamente indicato nella conferma della transazione.

La «**quantità minima**» è la quantità definita come tale nella conferma della transazione, alla quale un'opzione con esercizio multiplo può essere esercitata.

La «**quantità nominale**» è, per le transazioni in materie prime, la quantità definita nella conferma della transazione ed espressa in unità.

Il «**termine di consegna**» indica la data determinante o il mese determinante in cui il sottostante (materia prima) viene consegnato. Il sottostante in materia prima viene determinato nella conferma della transazione oppure è definito sulla base di un metodo indicato nella conferma stessa.

Una «**transazione a termine su materie prime**» è un'operazione su materie prime nella quale le parti concordano di consegnare un determinato numero o una determinata quantità di materie prime in una certa data a un certo prezzo.

Una «**transazione cap in materie prime**» è un'operazione swap in materie prime per la quale è stato definito un prezzo cap.

Una «**transazione floor in materie prime**» è un'operazione swap in materie prime per la quale è stato definito un prezzo floor.

Una «**transazione in materie prime**» è un'operazione relativa a una determinata quantità di materie prime o panieri di materie prime per la quale è applicabile una liquidazione in contanti.

Una «**transazione in opzioni su materie prime**» indica un'operazione su materie prime strutturata come transazione con una componente opzionaria.

Una «**transazione swap in materie prime**» è un'operazione in materie prime nella quale il pagatore del fixed amount deve pagare importi fissi, mentre il pagatore del floating amount deve pagare importi variabili.

Un'«**unità**» indica un determinato quantitativo o numero di materia prima, espresso in unità e fissato nella conferma della transazione.

Il «**valore intrinseco**» di una transazione in opzioni indica l'importo di cui il prezzo pertinente del sottostante eccede il prezzo di esercizio (nel caso di un'opzione call), ovvero l'importo di cui il prezzo in questione risulta inferiore al prezzo di esercizio (nel caso di un'opzione put), moltiplicato per il numero di sottostanti contemplato nella transazione in questione.

3. Giorni di negoziazione delle materie prime

In relazione a una transazione su materie prime, un giorno lavorativo bancario od ogni elemento riconducibile a giorni lavorativi bancari è considerato come indicazione di uno o più giorni di negoziazione delle materie prime.

4. Esercizio delle transazioni in opzioni su materie prime

- 4.1 Un'opzione europea può essere esercitata soltanto il giorno della scadenza entro e non oltre le ore 9.30 antimeridiane (orario di New York), salvo diversamente regolamentato nella relativa conferma di transazione. Per le transazioni in opzioni su

materie prime, tale orario vale contemporaneamente come ora di scadenza e ultimo momento utile di esercizio.

- 4.2 Un'opzione americana può essere esercitata in ogni giorno di negoziazione delle materie prime durante il periodo di esercizio. Un'opzione Bermuda può essere esercitata soltanto in una data di esercizio possibile nell'arco del periodo di esercizio, laddove una simile data sia anche un giorno di negoziazione delle materie prime. Nella stessa data di scadenza, un'opzione americana e un'opzione Bermuda possono essere esercitate soltanto fino alle ore 9.30 antimeridiane (orario di New York), salvo diversamente regolamentato nella relativa conferma di transazione. Per le transazioni in opzioni su materie prime, tale orario vale come ora di scadenza e ultimo momento utile di esercizio. Qualora una comunicazione di esercizio in una data di negoziazione delle materie prime pervenga dopo la scadenza del relativo termine, la relativa comunicazione di esercizio è considerata come inoltrata il giorno di negoziazione delle materie prime successivo, laddove non sia previsto un esercizio automatico ai sensi del cpv. 4.5 della presente Sezione E.
- 4.3 Se una comunicazione di esercizio viene inoltrata prima dell'inizio del periodo di esercizio, questa è considerata come presentata il primo giorno del periodo di esercizio.
- 4.4 Un'opzione americana o un'opzione Bermuda non può essere esercitata in importi parziali, salvo laddove la conferma di transazione in questione consenta un esercizio multiplo. Se una simile modalità di esercizio multiplo è applicabile, ogni importo di esercizio deve corrispondere almeno alla quantità minima.
- 4.5 Le opzioni non esercitate sono considerate come esercitate il giorno di scadenza se (i) è stata convenuta una liquidazione in contanti e (ii) le opzioni in questione sono in-the-money. Se la liquidazione in contanti non è applicabile, le opzioni non esercitate sono considerate come esercitate il giorno di scadenza soltanto se (i) le parti hanno concordato nella conferma della transazione la modalità di esecuzione automatica e (ii) l'opzione è in-the-money.
- 4.6 Le transazioni in opzioni su materie prime possono essere esercitate oralmente.

5. Obblighi di pagamento per le transazioni swap su materie prime e per le transazioni cap e/o floor su materie prime

- 5.1 La parte in questione paga gli importi di scambio iniziali, gli importi di scambio ad interim e gli importi di scambio finali di propria competenza secondo quanto riportato nella conferma della transazione.
- 5.2 Salvo diversamente previsto nella conferma della transazione, il pagatore del fixed amount deve corrispondere l'importo fisso e il pagatore del floating amount deve corrispondere l'importo variabile secondo le condizioni di cui ai cpvv. 5.3, 5.4 e 5.5 della presente Sezione E per le transazioni swap su materie prime, le transazioni cap su materie prime e le transazioni floor su materie prime.
- 5.3 Importi fissi
 - a) Gli importi fissi sono importi che risultano dal computo di seguito riportato per ogni periodo di calcolo (per le transazioni in materie prime che riguardano un paniere delle stesse, questo computo deve essere effettuato singolarmente per

ogni componente del paniere, e l'importo fisso corrisponde alla somma di tali importi individuali).

Quantità nominale per periodo di calcolo x prezzo fisso

- b) Questi importi fissi devono essere corrisposti dal pagatore del fixed amount in ogni data di pagamento fissata per il pagatore del fixed amount stesso nella conferma della transazione.

5.4 Importi variabili

- a) Gli importi variabili sono importi che risultano dal computo di seguito riportato per ogni periodo di calcolo (per le transazioni in materie prime che riguardano un paniere delle stesse, questo computo deve essere effettuato singolarmente per ogni componente del paniere, e l'importo variabile corrisponde alla somma di tali importi individuali).

Quantità nominale per periodo di calcolo x prezzo variabile

- b) Questi importi variabili devono essere corrisposti dal pagatore del floating amount in ogni data di pagamento fissata per il pagatore del floating amount stesso nella conferma della transazione.

5.5 Salvo altrimenti stabilito nella conferma della transazione, ogni importo variabile che il pagatore del floating amount deve corrispondere per transazioni cap su materie prime e transazioni floor su materie prime si configura come segue:

- a) nel caso di una transazione cap su materie prime, l'acquirente riceve dal venditore l'importo di cui il prezzo variabile eccede il prezzo cap, moltiplicato per la quantità nominale.
- b) nel caso di una transazione floor su materie prime, l'acquirente riceve dal venditore l'importo di cui il prezzo variabile eccede il prezzo floor, moltiplicato per la quantità nominale.

6. Disposizioni per le operazioni a termine su materie prime

- 6.1 La parte in questione paga gli importi di scambio iniziali, gli importi di scambio ad interim e gli importi di scambio finali di propria competenza secondo quanto riportato nella conferma della transazione.
- 6.2 Salvo diversamente previsto nella conferma della transazione, per le operazioni a termine su materie prime il venditore deve corrispondere all'acquirente l'importo variabile, qualora tale importo variabile determinato con le modalità di cui al seguente cpv. 6.3 della presente Sezione E (sulla base di un prezzo variabile che eccede il prezzo fisso) risulti di segno positivo. Se invece l'importo variabile determinato con le modalità di cui al cpv. 6.3 della presente Sezione E (sulla base di un prezzo variabile che eccede il prezzo fisso) risulta di segno negativo, l'acquirente deve pagare al venditore il valore assoluto dell'importo variabile in questione. Per le transazioni su materie prime basate su un paniere di materie prime, questo calcolo deve essere effettuato individualmente per ogni componente del paniere stesso.

6.3 Importi variabili:

- a) Gli importi variabili sono importi che, per ogni data di valutazione delle materie prime, risultano dal computo di seguito riportato:

$$\text{quantità nominale} \times (\text{prezzo variabile} - \text{prezzo fisso})$$

- b) Tali importi variabili vengono corrisposti dall'acquirente o dal venditore in occasione di ogni data di pagamento determinata nella conferma di transazione.

7. Disposizioni per il calcolo del prezzo variabile

7.1 Salvo diversamente previsto nella conferma della transazione, il prezzo variabile viene determinato con le seguenti modalità:

- a) se nella conferma della transazione le parti hanno determinato un'unica data di valutazione delle materie prime per quanto concerne una data di esercizio, un periodo di calcolo, una data di regolamento o una data di pagamento, il prezzo variabile corrisponde al prezzo di riferimento che deriva dalla definizione del prezzo per la materia prima determinante alla data di valutazione della stessa.
- b) se nella conferma della transazione le parti hanno determinato due o più date di valutazione delle materie prime per quanto concerne una data di esercizio, un periodo di calcolo, una data di regolamento o una data di pagamento, il prezzo variabile corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di riferimento che derivano dalla definizione del prezzo per la materia prima determinante alle date di valutazione della stessa.

8. Regolamento

8.1 Per le transazioni in materie prime è applicabile la liquidazione in contanti.

8.2 Fatta salva una conferma della transazione di diverso tenore tra le parti, per le transazioni in opzioni su materie prime il giorno del regolamento devono essere corrisposti i seguenti pagamenti (laddove, per le transazioni su materie prime che si riferiscono a un paniere delle stesse, tali calcoli vengono effettuati separatamente per le singole componenti del paniere):

- a) per le opzioni call: il prezzo variabile alla data di valutazione delle materie prime al netto del prezzo di esercizio (espresso come prezzo per unità), moltiplicato per il valore nominale;
- b) per le opzioni put: il prezzo di esercizio al netto del prezzo variabile alla data di valutazione delle materie prime (espresso come prezzo per unità), moltiplicato per il valore nominale.

8.3 Per le transazioni swap su materie prime, cap su materie prime, floor su materie prime e a termine su materie prime, i pagamenti devono essere effettuati secondo quanto previsto ai cpvv. 5 e 6 della Sezione E.

9. Correzioni

- 9.1 Se il prezzo pubblicato e annunciato in un determinato giorno, che viene utilizzato o dovrebbe essere utilizzato dall'agente di calcolo per la determinazione del prezzo di riferimento in tale data, viene corretto in un secondo tempo, e se la pubblicazione o l'annuncio della correzione avvengono entro 30 giorni civili dalla pubblicazione o dall'annuncio originari (ovvero entro un altro arco temporale secondo quanto indicato nella conferma della transazione), una parte informa l'altra circa (i) la correzione e (ii) l'importo (ove necessario) che deve essere pagato a seguito di tale correzione. Tale importo è esigibile soltanto se la comunicazione viene ricevuta non oltre 30 giorni civili dopo la pubblicazione della correzione.
- 9.2 La parte che riceve una simile comunicazione paga l'importo dovuto ai sensi del cpv. 9.1 della presente Sezione E entro tre giorni di negoziazione delle materie prime dal ricevimento della comunicazione stessa. La parte che deve questo importo è tenuta a pagare su di esso gli interessi per il periodo compreso tra il giorno del pagamento originario (incluso) e il giorno di esigibilità dell'importo (escluso) secondo quanto previsto al cpv. 9.1 della presente Sezione E. Il tasso d'interesse determinante corrisponde al tasso d'interesse che viene corrisposto nel luogo di pagamento in questione e nella pertinente moneta per investimenti overnight di banche di prim'ordine.

10. Perturbazioni del mercato e regolamentazioni sostitutive

- 10.1 Qualora la fonte di prezzo non renda noto un prezzo o non lo pubblichi, ovvero la negoziazione di materie prime e/o contratti futures, contratti su opzioni o prodotti analoghi che hanno come oggetto le stesse materie prime sia temporaneamente o permanentemente sospesa, interrotta, limitata o annullata, l'agente di calcolo attua gli adeguamenti a suo giudizio opportuni (tenendo in debita considerazione l'adeguatezza economica e secondo il principio della buona fede) al fine di determinare il prezzo di riferimento o un importo esigibile per la transazione su materie prime in questione. A tale riguardo è sempre necessario presupporre che una simile fattispecie sia di rilevanza essenziale per la transazione su materie prime in questione. Ai fini di tali adeguamenti, l'agente di calcolo tiene conto degli usi di mercato e degli adeguamenti che una controparte di hedging attua nei confronti della parte A o della parte B.
- 10.2 Qualora la perturbazione di cui al cpv. 10.1 della presente Sezione E (calcolata a partire dal giorno originario (incluso) che sarebbe stata altrimenti la data di valutazione delle materie prime) perduri per due giorni consecutivi di negoziazione delle materie prime, l'agente di calcolo determina il prezzo di riferimento (oppure il metodo atto a determinarlo). A tale riguardo, l'agente di calcolo tiene in considerazione l'ultima indicazione di prezzo disponibile dall'apposita fonte e ogni altra informazione da esso ritenuta determinante in buona fede.

Finché il prezzo di riferimento non risulta determinabile a seguito di una perturbazione di cui al cpv. 10.1 della presente Sezione E, la data di regolamento e quella di pagamento vengono differite in misura analoga alla definizione del prezzo di riferimento.